



S.ervizio
Informativo
R.appresentanti
S.icurezza

S

I

R

S

Collana INFOSIRS

N° 3- 2006

LINEE GUIDA SUI D.P.I.

PER IL

RAPPRESENTANTE

DEI LAVORATORI

PER

LA SICUREZZA

**DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
AZIENDA USL DI BOLOGNA**

Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna

Tel. 051 6079934-9717 Fax 051 6079541

www.sirsrer.it/bologna

SOMMARIO

CAPITOLO I: APPROCCIO GENERALE AL PROBLEMA

SAPER CONOSCERE I CASI IN CUI I DPI SONO NECESSARI	9
Senza protezioni è meglio ?.... ..	9
Dalla conoscenza al comportamento	11
SAPER INDIVIDUARE QUALI TIPI DI DPI SONO NECESSARI	14
Attenzione ai rischi gravi che possono dare origine a danni irreversibili.	14
Un lavoro per capire	16

CAPITOLO II: APPROCCIO SISTEMATICO AL PROBLEMA

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: COSA SONO?	20
Premessa	20
L'eccezionalità	21
La consapevolezza	22
La protezione	24
Cosa non sono i DPI	26
CONTRO QUALI RISCHI TUTELANO	28
Premessa	28
ALLEGATO III	29
ALLEGATO IV	33
ALLEGATO V	36
A QUALI REQUISITI DEVONO RISPONDERE	42
La conformità tecnica	42
L'adeguatezza ai rischi	45
L'ergonomia	46
La compatibilità	48

CAPITOLO III : CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DPI

FONTI INFORMATIVE PER LA VALUTAZIONE	49
Riferimenti normativi	49
L'uso dei cataloghi, delle fiere e di Internet	52
Schede tecniche e note informative	55
PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO	62
PROTEZIONE DELL'UDITO	65
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	66
PROTEZIONE DELLE MANI	68
PROTEZIONE DEI PIEDI	69

CAPITOLO IV: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI DPI

COME DEVE ESSERE ORGANIZZATA LA GESTIONE DEI DPI IN AZIENDA	71
La gestione dei DPI in azienda	71
L'organizzazione del percorso di distribuzione e gestione dei DPI	74
Informazione e formazione	75
Controllo e vigilanza sull'uso dei DPI	77

CAPITOLO V: IL RLS DI FRONTE AI PROBLEMI DEI DPI

SAPER CAPIRE SE L'AZIENDA GESTISCE CORRETTAMENTE IL PROCESSO (E SE NO, COME INTERVENIRE)	80
Inquadramento generale del problema	80
I problemi che possono porsi	81
Come affrontare questi problemi	82

PREFAZIONE

E' la seconda volta che il SIRS cioè il Servizio Informativo per Rappresentanti della Sicurezza della provincia di Bologna produce un manuale rivolto principalmente agli RLS ed ai lavoratori.

L'argomento scelto questa volta sono i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) che sono uno strumento importante che le aziende debbono mettere a disposizione dei lavoratori per garantirne la sicurezza nell'ambito della loro attività lavorativa ed in modo particolare quando debbono fronteggiare rischi particolarmente gravi.

E proprio questo ci ha spinto a dedicare un'attenzione particolare a questi strumenti ed a tutti quei processi che sono da mettere in campo per una corretta applicazione di quanto prevedono le diverse normative di riferimento. Il fatto cioè che essi entrino in gioco quando le condizioni di lavoro sono a dei livelli di rischio tali da non poter essere più abbassati, in altre parole ineliminabili, e che a volte sono causa purtroppo di esiti fatali per i lavoratori.

Non ci stancheremo mai di richiamare l'attenzione degli addetti ai lavori e di coloro che hanno a vario titolo delle responsabilità in tema di sicurezza del lavoro, sul problema degli infortuni gravi e mortali che ogni anno avvengono nel nostro paese, molti dei quali si potrebbero evitare con una maggiore attenzione e sensibilità nei confronti di tutti quei fattori che possono intervenire nell'accadimento di un evento così traumatico.

L'uso corretto dei DPI va certamente in questa direzione e l'obiettivo che ci poniamo con questo manuale è proprio quello di evidenziare, come l'adozione di questi dispositivi, non possa limitarsi al semplice acquisto ed alla loro fornitura, ma deve entrare a far parte di un processo molto più complesso e profondo che parte dal momento della valutazione dei rischi per arrivare a definire una organizzazione mirata alla loro gestione attraverso la definizione di compiti e responsabilità dei vari soggetti, richiamati dalla normativa vigente.

Infatti viene dato uno spazio molto ampio alle fasi, chiamiamole, di contorno, ma non meno importanti, rispetto alla fase finale di utilizzo dello strumento da parte del lavoratore, convinti del fatto che solo in un sistema che preventivamente si è preparato a comprendere ed a recepire il corretto compito che hanno i DPI nella gestione della prevenzione, valutando gli aspetti tecnici, procedurali, organizzativi, informativi e formativi, questi dispositivi possano avere un'efficace azione nei confronti degli infortuni sul lavoro

Anche in questo caso, come nel precedente, il manuale è stato scritto a più mani; hanno dato il loro prezioso contributo alla realizzazione dell'opera alcuni operatori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro del Dipartimento di Sanità pubblica dell'azienda USL di Bologna e di Piacenza e tecnici della Provincia di Bologna che si ringraziamo vivamente per la loro disponibilità e competenza.

Insieme al presente manuale viene distribuito anche un Cd-Rom che contiene quella parte di documentazione che abbiamo ritenuto non opportuno aggiungere al documento

cartaceo, per non appesantire troppo la lettura del manuale, che nelle nostre intenzioni, dovrebbe risultare una linea guida operativa agile e facile da utilizzare sui luoghi di lavoro. Viene comunque fornita su supporto informatico perchè importante e funzionale al lavoro cartaceo.

Infatti nel Cd-Rom si trovano tre directory contenenti materiali diversi:

- in NORME sono collocate tutte le normative che vengono richiamate nei vari capitoli del manuale e che quindi possono essere consultate sul proprio PC durante la lettura
- in ARTICOLI vi sono numerosi lavori che spaziano su tutti gli aspetti legati all'uso dei DPI e che sono una valida integrazione a quanto contenuto nel manuale cartaceo
- infine nella directory ESPOSITORI abbiamo inserito l'elenco delle ditte che hanno partecipato all'ultima edizione della manifestazione fieristica di Bologna "Ambiente e Lavoro" che avevano a catalogo dei DPI ed a cui è possibile rivolgersi per acquisti o per avere informazioni in merito.

Interessanti sono sicuramente quei lavori che si addentrano ed approfondiscono le specificità e le caratteristiche dei DPI a fronte dei diversi rischi evidenziati nell'ambito della valutazione dei rischi, oppure l'analisi di settori particolarmente a rischio ed anche studi di carattere organizzativo sul corretto uso di questi strumenti; tutti argomenti utili a completare il quadro d'insieme che era nelle nostre intenzioni fornire ai lettori, ma che non potevano trovare spazio in un unico volume; oltre al fatto che non interessano tutti i soggetti, ma solo quelli direttamente operanti in quel settore.

L'obiettivo rimane comunque sempre lo stesso: dare agli RLS uno strumento con cui confrontarsi in maniera più adeguata e con maggiori competenze con le figure aziendali della prevenzione e nello stesso tempo riuscire a dare risposte sempre più efficaci alle richieste dei lavoratori nella tutela della loro salute.

L. Morisi – Coordinatore SIRS

CAPITOLO I:

APPROCCIO GENERALE AL PROBLEMA

SAPER CONOSCERE I CASI IN CUI I DPI SONO NECESSARI

di Piermario Bertoncello

Senza protezioni è meglio ?....

Vi è mai capitato di alzarvi nella notte a piedi nudi e di sbattere violentemente il mignolo di un piede in un mobile o nella vasca da bagno o in qualsiasi altra cosa che è sempre stata lì ?....

Con le scarpe mai ! Partiamo da qui per “saper conoscere i casi in cui i DPI sono necessari”

In genere, nel processo di valutazione dei rischi, un buon metodo è quello di riferirsi all’analisi degli infortuni avvenuti e all’analisi degli infortuni evitati, nel proprio posto di lavoro e nei posti di lavoro in cui si svolgono attività simili alle nostre.

Se un incidente è già accaduto, purtroppo, non possiamo cavarcela con un “abbiamo già dato..” e statisticamente non siamo pertanto meno soggetti alla probabilità che possa accadere nuovamente.

Ora, pensate al vostro lavoro e analizzate tutte le condizioni che, nel tempo, hanno dato luogo a incidenti o a rischi di incidente, più o meno gravi...

Facciamo un esempio: Vi può ragionevolmente accadere, o Vi è accaduto, che:

- ? Un chiodo o un cocciò si sia piantato in un piede.... Vi servono scarpe con suola impermeabile
- ? Siano caduti oggetti pesanti....occorrono scarpe con il puntale rinforzato e, se necessario, con il collo del piede (metatarso) rinforzato.
- ? I materiali o le sostanze cadute siano, o possano essere, anche ustionanti.... Che le scarpe si sfilino velocemente per contenere gli effetti dell’ustione
- ? Si può facilmente scivolare.....scegliete una suola antiscivolo.

Se vi riconoscete completamente in questo schema, effettivamente esistono lavori e lavoratori meno sfortunati di voi

Tuttavia se così è, così dobbiamo comportarci ed in questo modo si può quindi facilmente determinare l’effettivo “bisogno” di DPI.

La fase successiva sarà quella di scegliere, tra le proposte commerciali, quella che meglio risponde alle Vostre esigenze.

Nell'esempio abbiamo cercato di proteggere i piedi, ma evidentemente lo stesso percorso può e deve essere adottato per qualsiasi parte del corpo (cranio, mani, occhi, pancia....) che durante la permanenza nella nostra attività lavorativa può ragionevolmente essere soggetta a rischio.

Capito e condiviso il processo di scelta, nuovi rischi sono contenuti nel pensare "Io sto attento", "A me non succede", "Ci metto un attimo...." condizioni necessarie e sufficienti per mettere in discussione ciò che è appena stato affermato e condiviso.

I DPI sono necessari quindi per limitare rischi, certi e/o ragionevolmente prevedibili, che non possono essere altrimenti eliminabili; la loro fornitura è un obbligo del datore di lavoro, il loro uso è affidato anche alla volontà del lavoratore.

I rischi non sempre sono evidenti, a volte sono remoti o invisibili (fibre di amianto, radiazioni, sostanze inodori....), c'è soggettività nella percezione dei rischi.

Qualche lavoratore è meno attento di altri.

E' certo che a maggiore professionalità corrisponde sempre maggiore conoscenza e percezione dei rischi.

Pensiamo ad un chirurgo ed immaginiamolo senza mascherina e a mani nude intervenire su un paziente.... è un chirurgo ? Pensiamo a un saldatore ed immaginiamolo senza guanti e maschera..... Pensiamo a un alpinista e immaginiamolo senza imbracature e scarponi....

Si deve poi rilevare che a rischi gravi ed immediati si affiancano rischi meno immediati o meno gravi.... e questo aggiunge incertezza alla scelta.

Facciamo un esempio.

Se saldo ad arco, senza maschera e vetro colorato inattinico, le radiazioni ultraviolette e la povere dispersa in aria potranno provocare una seccante congiuntivite, ma non subito... Subito anzi si avrà l'impressione di essere Superman, il sig. "A me non succede niente...."

Siamo di fronte a un caso in cui il rischio non è immediato.

Se abbiamo esperienza non abbiamo bisogno di sperimentarlo e sembra più saggio e professionale prevenirlo.

Se, saldando, la postazione di lavoro è dotata di sistemi di aspirazione, usiamoli correttamente e basta.

Se non ci sono sistemi di aspirazione, e magari siamo in un luogo scarsamente ventilato.... si è portati a pensare.. "è già difficile così, dovrei anche mettermi una maschera "???

I rischi non immediati non sempre sono bassi rischi ...! Basti pensare ad esempio all'amianto!

E non bisogna dimenticare che, contrariamente a quanto molti credono, i DPI non sono utili come protezione solo contro gli infortuni, ma anche contro le malattie professionali (se non basta l'esempio dell'amianto, pensiamo al rumore!!!)

Dalla conoscenza al comportamento

Saper riconoscere i casi in cui i dispositivi di protezione individuale sono necessari è quindi relativamente semplice, comportarsi di conseguenza è più problematico per le considerazioni sopra esposte. I dispositivi di protezione individuale non sono solo a tutela di lavori per uomini duri, oppure di lavori faticosi, o stressanti.

Curare il giardino per qualcuno è tra le attività più rilassanti....

Usare un decespugliatore fa rumore, spruzzare antiparassitari espone ad inalazione di sostanze potenzialmente dannose.

Se vengono proiettati sassi dalla rotazione dell'utensile sono evidenti le possibili conseguenze, farlo saltuariamente è evidente che limita la dose assorbita e la probabilità che un infortunio si verifichi, tuttavia non si può certamente affermare che il rischio sia nullo. Se poi queste attività diventano quotidiane è evidente che sia le dosi assorbite sia la possibilità che l'incidente si verifichi aumenterà proporzionalmente all'uso.

Servono competenza, "onestà" e buon senso per definire se il rischio c'è e, conseguentemente, se è opportuno o obbligatorio proteggersi.

E' evidente che competenza, onestà e buon senso non sono misurabili, per cui il contributo di chi ha la gestione dell'impresa (sia esso imprenditore o lavoratore autonomo), svolge un ruolo determinante nella definizione del rischio presente nella lavorazione e della conseguente opportunità/obbligo di proteggersi.

La definizione del rischio ha molte sfaccettature ; alcune sono percepibili solo lavorando ed è per questo che il contributo del lavoratore è indispensabile per integrare il processo di valutazione del rischio.

Fate attenzione ai rischi sovrapposti.

Pensiamo ad esempio all'uso di un martello demolitore. Fa certamente rumore e occorrono degli otoprotettori, cuffie o inserti auricolari.

Sono però sufficienti ad eliminare i rischi residui ? Le calzature possono essere normali o è opportuno che siano di tipo antinfortunistico ? E' opportuno indossare guanti per limitare la trasmissione delle vibrazioni mano-braccio? Il materiale demolito, produce polvere in frazione inalabile ? E' il caso di proteggere le vie respiratorie ? Spero si possa escludere la possibilità di caduta di oggetti dall'alto, diversamente... un casco sarà indispensabile.

Proseguendo con questo metodo, avremo la possibilità di definire per ogni lavorazione di che tipo di protezione abbiamo effettivamente bisogno, passando da una valutazione

legata alla tradizione (cuffie), ad una analisi molto più articolata che consente, tra l'altro, di valutare se vi è la possibilità di eliminare i rischi alla fonte, per evitare di addobbarci di DPI come astronauti.

Definita l'opportunità di proteggersi durante il lavoro, si rileva che usare le protezioni è certamente scomodo; la scomodità è tanto più evidente quante più sono le ore d'uso, il clima è torrido e la necessità di movimento è accentuata.

La scelta di protezioni comode, gradite da chi li deve usare, è quindi determinante per garantirne l'uso da parte dei lavoratori.


È anche possibile schematizzare il percorso utile per saper conoscere i casi in cui i DPI sono necessari, tuttavia il presupposto necessario per determinare se serve proteggersi di più è sempre correlato alla conoscenza ed alla sensibilità del gruppo di lavoro costituito dagli attori della prevenzione previsti dal DLgs 626/94 (Datore di lavoro, Responsabile e componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Lavoratori).

L'uso del diagramma di flusso proposto è immediato e prevede per ogni attività lavorativa, anche la più breve e semplice, una preventiva analisi di rischio, la conseguente quantificazione e la eventuale procedura di intervento necessaria per la riduzione.

Alla prima valutazione, "a tavolino", segue l'effettiva prova in campo.

Se le previsioni sono state giudicate corrette, i rischi sono stati effettivamente ridotti, e le protezioni personali utilizzate consentono di effettuare agevolmente il lavoro, allora abbiamo fatto centro!

Altrimenti, se sussistono altri rischi, o per i movimenti da effettuare o per le condizioni microclimatiche è effettivamente difficoltoso lavorare così "bardati", è necessario rifare una valutazione di rischio per chiedersi se è possibile migliorare la condizione di lavoro o se il lavoro deve essere organizzato diversamente (pause, avvicendamento, uso di macchine o attrezzature diverse, ecc..)



SAPER INDIVIDUARE QUALI TIPI DI DPI SONO NECESSARI

Deciso che il DPI è necessario, si deve definire quale tipo scegliere, avendo chiaro il fine ed il tipo di lavorazione a cui il DPI è destinato.

La parte o le parti del corpo esposte al rischio definiscono, anche se in modo grossolano, i limiti entro i quali operare la scelta.

Ad esempio: un ditale aiuta ad infilare un ago nella stoffa a trama densa, o nel pellame, senza forarsi un dito; se un buon ditale fosse sostituito da un ottimo paio di guanti, probabilmente avremmo soltanto speso di più, per lavorare più scomodi e senza tuttavia aggiungere maggiore sicurezza alla nostra attività.

Se cambiamo attività cambiamo, immediatamente, anche la valutazione.

Se verniciamo, sarà opportuno utilizzare un paio di guanti non igroscopici, cioè realizzati in materiale impermeabile all'acqua e resistenti al tipo di solvente di cui la vernice è composta.

Gli stessi guanti, usati per saldare ad arco, potrebbero trasformare le nostre mani in fiammanti torce, in quanto un materiale conforme alle caratteristiche sopra descritte, sarebbe quasi certamente incompatibile con le temperature generate dall'arco voltaico.

In generale l'uso di guanti, se non adeguatamente scelti, può non determinare, in modo automatico, una efficace protezione delle mani.

Per definire quali rischi emergono nella lavorazione, è opportuno leggere ed usare (almeno una volta nella vita) l'ALLEGATO III del DLgs 626/94 riportato nei capitoli che seguono.

Il legislatore l'ha fornito agli attori della prevenzione per effettuare un inventario dei rischi, ai fini del successivo eventuale impiego di Dispositivi per la Protezione della persona.

Nell'ALLEGATO IV del DLgs. 626/1994 poi (anche questo da leggere assolutamente almeno una volta nella vita ed anch'esso presente in queste linee guida), si trova un elenco indicativo, ma non esauriente, delle attrezzature di protezione individuale che possono essere scelte per proteggersi durante il lavoro.

È opportuno riferirsi a queste fonti in quanto, in modo "normato", possiamo definire con sufficiente dettaglio il tipo di protezione che riteniamo necessario per tutelare la parte del corpo, nostra o dei nostri colleghi, in base ai rischi che sono emersi durante il processo di valutazione.

Attenzione ai rischi gravi che possono dare origine a danni irreversibili.

Se il rischio è tale da poter provocare amputazioni, menomazioni funzionali, paralisi, morte o danni comunque non reversibili, evidentemente la scelta del dispositivo di protezione, la sua gestione, l'organizzazione del lavoro conseguente e la professionalità degli operatori non può essere affidata al caso.

Il processo preliminare di formazione e informazione ed addestramento deve essere certamente effettuato e, soprattutto, ne deve essere accertata l'efficacia.

L'affermazione di principio appena esposta credo possa essere condivisa da tutti, la sua traduzione pratica pone, tuttavia, i limiti che frequentemente vengono rilevati nella quasi totalità delle attività lavorative.

In caso di rischi così elevati, per la scelta dei dispositivi adatti tecnicamente si parla dei dispositivi di protezione individuale "di terza categoria" previsti dall'art. 4 del decreto D.Lgs. n° 475 del 04/12/1992.

Il punto 6 di questo articolo specifica che rientrano esclusivamente nella terza categoria:

- a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
- f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che esponano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche:

L'addestramento all'uso dei DPI di terza categoria deve diventare la "patente" per la loro "conduzione" e il loro uso.

Se non hai mai dato la patente, anche se ritieni di essere molto bravo, non è saggio guidare !

Se rileggi con attenzione l'elenco sopra riportato, ti accorgerai che se non conosci perfettamente come si indossano e quali limiti hanno i DPI di questo tipo, metti inutilmente a repentaglio la tua salute.

Avere addestramento non vuol dire solamente saperli usare, ma anche, soprattutto, saperli scegliere, riconoscere, provare, vedere se sono in stato di conservazione/efficienza tale da non offrirti tutela.

Gli esempi che mi sembrano più calzanti sono il sub e l'alpinista.

Entrambi se non conoscono in maniera completa e professionale le modalità d'uso delle attrezzature alle quali affidano la loro vita, si esporrebbero a un rischio che nessuno di noi può ritenere ragionevole.

Stare su un traliccio con una cintura di sicurezza inadeguata (senza bretelle e fasce ai glutei) mi consente forse il sicuro posizionamento, ma se dovessi cadere mi romperebbe con molta probabilità la colonna vertebrale. La cintura è per posizionamento o è una imbracatura anticaduta? È sufficiente un cordino, o per muovermi sul traliccio ne sono necessari due?

Se ritenete che uno sia più che sufficiente, come in una partita di Monopoli, temo che dobbiate ripassare dal "VIA"!

Un lavoro per capire

Facciamo un esempio pratico di lavoro a rischio particolarmente elevato in edilizia, che richiede l'impiego di alcuni DPI.

Si devono sostituire alcune tegole di un tetto a falde, o nello stesso tetto, si devono orientare o installare una antenna per ricevere la televisione.

E' certamente un lavoro in altezza, e non posso escludere la possibilità di cadere di sotto.

Provo ad usare il diagramma di flusso proposto nel capitolo precedente: la sicurezza è insufficiente.

Posso eliminare il rischio alla fonte?... Forse potrei mettere un ponteggio, ma a parte l'onere economico smisurato per l'esiguità del lavoro da svolgere, montare un ponteggio tutto attorno all'edificio mi esporrebbe comunque a molteplici rischi, tra cui quello di caduta e quindi, ispirandomi anche all'art. 3 del D.lgs 626/1994, decido di effettuare il lavoro individuando ed eliminando parzialmente i rischi che rilevo.

Partendo dall'abbaino, ipotizzo di predisporre uno o più sistemi di solido aggancio conformi alle norme EN 795 1998 con l'allegato 1 del 2000 o ganci da tetto, conformi alla norma UNI EN 517 1998 tali da consentirmi di raggiungere imbracato in condizioni di sicurezza il punto in cui devo intervenire.

Nel processo di valutazione mi accorgo che per montare il primo punto di ancoraggio, mi servirà una scala a pioli.

La scala a pioli la sceglierò conforme alle norme EN 131 attenendomi alle linee guida ISPESL per la scelta l'uso e la manutenzione delle scale portatili presente anche nel cd rom allegato.

Per tutto il lavoro, e per la scelta dei dispositivi di ancoraggio, mi atterrò ai principi generali previsti dalle “Linee Guida per l'individuazione e l'uso di Dispositivi di Protezione individuale contro le cadute dall'alto” (anche questo documento sarebbe da leggere almeno una volta nella vita) e ai criteri della caduta “contenuta”, “totalmente trattenuta” o “impossibile”, previste da queste belle linee guida, anch'esso riportato su cd room.

Nel processo di valutazione scelgo il tipo di DPI che ritengo più idoneo: decido per una imbracatura per il corpo con cosciali, cintura di posizionamento integrata ed attacco dorsale.

Decido poi di scegliere un doppio cordino, in quanto per muovermi sul tetto non riuscirò a garantire la continuità di aggancio allo stesso ancoraggio e sarò costretto a sganciare il cordino per agganciararmi all'ancoraggio successivo; il doppio cordino mi consentirà quindi di avere sempre un punto ancorato a parti stabili in tutte le fasi del trasferimento e della lavorazione.

Il corso di informazione ed addestramento all'uso dei dispositivi anticaduta sta manifestando i suoi effetti.

Uso sempre un bel paio di scarpe comode con suola e puntale rinforzato, e dovrò camminare cautamente per non rompere tegole, un paio di guanti mi proteggeranno le mani, in quanto non le vorrei usare solo per lavorare...!

Ho sempre con me un paio di grossi guanti in crosta, ma per questo lavoretto ho acquistato un paio di guantini in filato, che sembrano quelli usati al Giuramento militare. Proverò ad usarli.

La stagione com'è?...Scelgo di lavorare in condizioni non estreme (troppo caldo, sole a picco, ghiaccio, pioggia....). Provo a montare il tutto e verifico. mi sembra un buon metodo, sono tutelato, posso lavorare !

Il lavoro non è certamente “per tutti”, ma questo non fa che aggiungere professionalità alle imprese.

Saper individuare quali tipi di DPI siano necessari nei diversi casi, abbiamo visto, può essere un processo non semplicissimo.

È evidente che, se l'entità del lavoro non lo consente (ad esempio il rifacimento di un intero coperto), dovrò adottare il criterio della protezione collettiva, e sarà lo stesso art. 3 del DLgs 626/94 a suggerirmi la scelta.

La scelta “macro” del tipo di DPI (mi serve ? quale mi serve ? sono sufficientemente addestrato ?) è quindi di solito abbastanza semplice;le valutazioni organizzative di dettaglio risultano, invece, tanto più complesse quanto meno è conosciuto il tipo di lavoro da svolgere e il conseguente rischio da cui vogliamo tutelarci.

Nell'esempio riportato poi, particolare rilevanza assume anche un corretto approccio alla progettazione degli edifici, in quanto il fascicolo tecnico previsto dal DLgs 494/96 deve prevedere, già in fase di costruzione o di sostanziali modifiche dell'edificio, le modalità previste per effettuare gli interventi di manutenzione in condizioni di sicurezza.

Capito il concetto, in un altro lavoro mi proteggo e vado," bardato come un astronauta " , all'interno di un luogo in cui è ragionevolmente prevedibile una contaminazione chimica o biologica.

Prima o poi il lavoro finirà, e mi potrò finalmente lavare ed andare a casa..... Finisco il lavoro, ma che percorso faranno i DPI che sto indossando? Sono tutti a perdere? Vanno lavati e sterilizzati ogni volta? Il possibile rischio è stato sovrastimato ? Qualcuno si occuperà del lavaggio e del trasferimento di questi DPI ? Mia moglie ??? La Signora che ci viene a dare una mano ?Una ditta specializzata ? La loro tutela è garantita ?

Se è sufficientemente chiaro l'esempio, si deve rilevare che questi criteri guida devono essere presi in considerazione anche quando entro ed esco da un "big bag" per il confinamento di un cantiere per la decoibentazione da amianto o esco da una sala operatoria....

Il presupposto è: evitiamo di portare "a spasso" il rischio.

Nella scelta dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, determinante è definire quantità e qualità dell'agente chimico dai cui effetti vogliamo tutelarci.

Non è banale riabilitare, in un testo sui Dispositivi di Protezione Individuale, l'importanza del "D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.25 attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro" e della "scheda tecnica tossicologica" che, fornita insieme al prodotto chimico (richiedetela se non l'avete mai fatto), in 16 punti ne racconta fatti e misfatti.

Ad esempio: se il prodotto xxxxYYYYY, al punto 3 dei 16 punti, destinato alla identificazione dei pericoli, mi dicesse:

- portato a contatto con gli occhi, provoca certamente irritazioni che potrebbero perdurare per più di 24 ore e, se portato a contatto con la pelle, provoca infiammazioni cutanee se non viene rapidamente rimosso.

... poi lo stesso prodotto al punto 8 della stessa scheda, dedicato al controllo dell'esposizione ed ai sistemi di protezione individuale consigliati, mi invitasse a

- aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato e ad usare guanti protettivi, occhiali di sicurezza, indossare indumenti a protezione completa della pelle e maschera facciale in caso di impiego a caldo o nebulizzazione del prodotto

...non occorrerebbe senz'altro un genio per stabilire quali DPI sarebbero opportuni per tutelare il lavoratore che lo usa e, se del caso, chi lavora a gomito con lui.

Analogamente, se devo operare in un ambiente con rischio di contaminazione biologica, userò tutte le misure protettive individuali (guanti maschere, occhiali, ecc..).

In tutti questi casi (possibile contaminazione chimica o biologica) diventa molto importante anche il modo con cui saranno gestiti i DPI una volta completato il loro utilizzo.

A parte eventuali DPI monouso (ovvero “usa e getta”), che dovranno essere smaltiti seguendo precise indicazioni, negli altri casi, che percorso debbono seguire i DPI che sono stati utilizzati? Chi li raccoglie ? Chi provvede al loro lavaggio e pulizia ? E come?

Anche queste operazioni richiedono molta cautela ed attente misure protettive.

Il problema dei DPI è quindi molto articolato e complesso e lo scopo di questo manuale è quello di fornire in modo semplice e comprensibile, ma nello stesso tempo corretto e completo (senza la pretesa di essere esaustivo), gli strumenti di conoscenza che consentano al RLS di muoversi con competenza ed incisività nel merito.

CAPITOLO II

APPROCCIO SISTEMATICO AL PROBLEMA

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: COSA SONO?

di Leonildo Morisi

Premessa

Per rispondere a questa domanda la cosa più semplice da fare è riportare quanto scritto dal legislatore nell'art. 40 del 626 del 1994 con il quale chiarisce cosa si debba intendere con il termine "dispositivo di protezione individuale" (DPI):

“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”

Quindi, in base a quanto dice la legge, un DPI è tutto ciò che, indossato dal lavoratore, ha la funzione di proteggere la sua incolumità e la sua salute da eventuali rischi presenti nella sua attività lavorativa, tranne alcuni dispositivi che vengono espressamente elencati. In particolare sono esclusi gli indumenti di lavoro ordinari (ad es. le tute da lavoro), le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio, di protezione individuale delle forze armate, della polizia, le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali, i materiali sportivi, per l'autodifesa o per la dissuasione e gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Questa definizione, se ci dice quale deve essere la funzione di un DPI, certamente non chiarisce in che cosa consiste e quali caratteristiche debba avere il dispositivo per garantire la protezione di un lavoratore.

Proviamo allora a rileggere con maggiore attenzione l'articolo 40 per cercare di capire qualcosa in più e trarre alcuni spunti di riflessione:

1. il primo aspetto da sottolineare è che un DPI deve essere un qualcosa in più rispetto ai normali indumenti di lavoro in quanto va indossato dal singolo lavoratore al solo scopo di proteggersi da specifici rischi lavorativi. Questo sta a significare che non sono indumenti o accessori legati all'attività "normale", ma debbono essere indossati solo in occasioni "straordinarie";
2. il secondo aspetto che si evince dalla definizione citata è che la loro adozione presuppone una consapevolezza da parte del lavoratore di trovarsi ad operare in situazioni anomale dovute alla presenza di rischi rilevanti che necessitano quindi di strumenti aggiuntivi;

3. infine l'ultima considerazione da fare è che questi dispositivi hanno una pura funzione protettiva nei confronti del lavoratore e la loro funzione è esclusivamente quella di limitare la gravità di un possibile infortunio preventivamente valutato.

Cerchiamo di capire meglio la portata delle considerazioni fatte sopra e le loro implicazioni pratiche nel sistema delle gestione dei DPI affrontandole più in dettaglio.

L'eccezionalità

Abbiamo detto che sono strumenti eccezionali e debbono perciò essere utilizzati dai lavoratori solo in determinate occasioni relative alla presenza di rischi rilevanti che ne minacciano la sicurezza (come dice il legislatore); ma questo pone un problema non da poco: come fa un lavoratore a sapere quali sono queste occasioni e quando è il momento di indossarli ovvero quando non sono necessari?

Per rispondere a queste domande bisogna partire da lontano e più precisamente dal momento in cui il datore di lavoro inizia a valutare i rischi presenti all'interno della propria azienda per capire quali possano essere le conseguenze di questi nei confronti dei lavoratori. In base ad una serie di parametri legati alla probabilità di accadimento di un evento ed alla gravità di un danno che ne potrebbe conseguire per la salute di un lavoratore, egli ha l'obbligo di approntare tutta una serie di misure atte ad eliminare, quando possibile, o a ridurre al livello più basso possibile il rischio per i lavoratori.

Ciò comporta che tutta una serie di lavori e di situazioni a rischio vengano eliminate o ricondotte in ambiti di normalità tali per cui non occorrerà nessuna misura particolare per garantire l'incolumità degli operatori coinvolti ed è in questa prima fase del processo previsto dal DLgs 626/94 che vi è l'obbligo di applicare tutte le misure di carattere preventivo in modo da evitare l'adozione di ulteriori misure tali da garantire un livello di sicurezza socialmente accettabile.

Come è facilmente intuibile però, non sempre è possibile ridurre i rischi ad un livello tale per cui si possa ragionevolmente escludere un potenziale danno (vi sono attività che, per loro peculiarità intrinseche, sono comunque a rischio elevato anche dopo l'adozione di tutte le soluzioni che la tecnologia mette a disposizione, penso ad esempio alla edilizia, ai lavori in quota o a temperature estreme, ecc), per cui è necessario fare un ulteriore passo per garantire la dovuta tutela a chi deve operare in queste condizioni.

L'uso di dispositivi che permettono di operare in presenza di certe situazioni a rischio particolarmente elevato, sono uno degli strumenti previsti dalla normativa e che il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori, ma solo per quelle specifiche situazioni e per lo stretto tempo necessario a svolgere quella mansione.

Queste due ultime condizioni sono quelle che contraddistinguono un DPI da un'attrezzatura qualsiasi e che corrispondono ai requisiti previsti dal legislatore.

Infatti nell'articolo successivo (art. 41) viene esplicitato in maniera molto chiara e precisa quanto affermato un attimo fa e cioè che l'impiego del DPI è subordinato alla verifica del fatto che il rischio non può essere in alcun modo evitato o ridotto attraverso

l'adozione di altri sistemi di prevenzione e di protezione. E' quindi chiaro che il datore di lavoro deve dimostrare ai lavoratori ed agli RLS, attraverso appunto il documento di valutazione dei rischi, che le misure già adottate hanno escluso la fattibilità di altri interventi preventivi.

Occorre cioè aver completato non solo un primo percorso di valutazione seguito dall'adozione di misure specifiche, ma anche un secondo passaggio in grado di verificare l'efficacia di dette misure tecnico - organizzativo - procedurali ed aver rilevato che permangono ulteriori rischi "residui" rilevanti.

A questo punto però sorge spontanea una domanda: qual è la soglia di rischio al di sopra della quale scatta l'obbligo del DPI? Non ci soccorre certamente l'affermazione adottata dal legislatore che utilizzando il termine di "**sufficientemente ridotto**", lascia ampi spazi alla soggettività ed all'autonomia dei singoli datori di lavoro risultando così di non facile interpretazione ed applicabilità.

Come può affrontare un RLS questo problema? Vi sono due approcci possibili:

- ? il primo è definito per legge e quindi si tratta solo di controllarne la corretta applicazione; mi riferisco a quei casi in cui sono già definiti le soglie di rischio per cui scatta l'obbligo dell'uso dei DPI ed è assegnato un valore al concetto di sufficienza prima espresso. Questo avviene per tre tipologie di rischio quali il piombo, l'amianto ed il rumore per i quali già esiste una norma specifica, il DLgs 277/91 che individua espressamente una soglia quantitativa di rischio al di sopra dei quali scatta l'obbligo dei DPI. Ad esempio per il rumore l'obbligo dei DPI scatta al di sopra di frequenze sonore con livelli superiori agli 85 dba.
- ? Nel secondo approccio invece, non esistendo parametri fissati, diventa importante trovare altri punti di riferimento tali da permettere a tutti i soggetti interessati di trovare una condivisione nell'ambito di una dialettica istituzionale prevista dalla 626. Perciò, per i rischi non normati, i termini di riferimento per poter disporre l'utilizzazione dei DPI e cioè se occorra prescriverli in base all'entità del rischio residuo, dovrà essere fatta in relazione ai dati epidemiologici, alla probabilità dei danni ed alla gravità delle lesioni.
In altre parole un RLS dovrà trovare sul documento di valutazione, a riscontro di un obbligo all'uso dei DPI da parte dei lavoratori, un'analisi dei rischi residui improntata su quei riferimenti prima citati che dimostrino la persistenza di rischi rilevanti per la sicurezza delle persone esposte, tali da non poter essere affrontati in condizioni di normale attività lavorativa.

La consapevolezza

Il secondo aspetto su cui occorre riflettere, in base alla definizione data ai DPI, è il fatto che, essendo essi attrezzature da indossare in particolari condizioni, è fondamentale e imprescindibile che il lavoratore ne sia consapevole e conosca molto bene i termini del loro utilizzo.

Attenzione, non si sta parlando della conoscenza tecnica delle attrezzature indossate o del loro corretto uso, argomento che verrà trattato più avanti, ma si fa riferimento alla

consapevolezza del lavoratore sulle finalità proprie di questi dispositivi e sulle motivazioni che hanno indotto l'azienda ad esigere il loro utilizzo.

Se davvero un'azienda intende applicare quanto prevede la 626, essa arriva alla scelta di utilizzare i DPI dopo un percorso che la porta a prendere questa decisione come ultima possibilità rispetto a quanto era preventivamente fattibile; non è perciò pensabile che coloro che dovranno poi essere i destinatari di queste decisioni non ne siano consapevoli così da correre il rischio di vanificare tutto il lavoro precedente.

Quello che si vuole qui sottolineare è che il percorso non deve essere esclusivamente di carattere tecnico- procedurale, ma per essere efficace e raggiungere l'obiettivo della massima sicurezza possibile, esso deve essere supportato da un'azione di coinvolgimento e di condivisione delle ragioni che hanno portato a questa scelta. Questo passaggio diventa indispensabile per due ragioni principali: la prima è legata alla differenza sostanziale con il percorso fatto in precedenza che consisteva in interventi di carattere soprattutto tecnico che l'azienda decideva di attuare per eliminare o ridurre i rischi e quindi "liberare" i lavoratori dall'uso di questi dispositivi, fase di cui essi erano soprattutto spettatori; ora invece il testimone della tutela passa nelle mani dei lavoratori stessi che diventano quindi i protagonisti di questo processo al livello più elevato dal punto di vista del rischio per la loro salute.

La seconda ragione è di carattere gestionale, in quanto sappiamo tutti che molto spesso l'uso dei DPI comporta un rifiuto istintivo e non motivato al loro utilizzo da parte di molti lavoratori, che adducono ragioni di tipo operativo che ne impedirebbero o ridurrebbero la loro produttività. Questa situazione può essere affrontata dall'azienda in due modi: o lasciando fare e quindi vanificando il lavoro svolto fino a quel momento ed esponendosi quindi ad eventuali responsabilità in caso di infortunio, oppure mettendo in piedi un sistema di controllo di tipo poliziesco con cui controllare continuamente e sistematicamente i lavoratori.

Pericolosa la prima scelta ed inefficiente la seconda; il passaggio necessario per completare il percorso legato ad un uso efficace dei DPI è la promozione a comportamenti sicuri attraverso un processo di **motivazione, influire cioè in modo mirato sul comportamento e sull'azione dei lavoratori.**

Quasi sempre gli ostacoli che si frappongono ad un corretto comportamento sul problema non solo del DPI, ma della sicurezza in generale sono legati ad aspetti diversi; ne accenniamo per brevità a qualcuno:

- 1. non si conosce il pericolo;**
- 2. la rarità e la lontananza degli infortuni;**
- 3. la sottovalutazione dei rischi;**
- 4. la sopravvalutazione delle proprie capacità ed abilità**
- 5. la rimozione dei pericoli dalla mente.**

Questi aspetti, ognuno dei quali meriterebbe di essere approfondito per capire le implicazioni che sottende, costituiscono ostacoli e momenti di difficoltà con cui l'azienda deve confrontarsi e risolvere dal momento che opera la scelta di introdurre i DPI per poter concretamente dare efficacia a quanto previsto dal 626/94.

Non basta certamente portare, come motivazione il fatto, che questi dispositivi sono **“interesse del lavoratore portarli”**, ma essa deve essere improntata alla promozione di comportamenti sicuri, attraverso due tipi di azioni fondamentali:

- ? **rendere desiderabile il comportamento corretto**
- ? **rendere deprecabile il comportamento scorretto**

Questo lo si può ottenere strutturando l'attività che richiede la presenza dei DPI in modo tale da renderla accattivante di per sé, richiamando l'attenzione sugli aspetti gratificanti o pericolosi per il lavoratore e correlando il comportamento a conseguenze positive o negative.

Non si parla della informazione e formazione prevista dal 626/94 sui DPI, anche se i due aspetti sono strettamente correlati ed intrecciati; in questo caso si parla di identificare i motivi di resistenza e che cosa spinge il singolo lavoratore od il gruppo nel suo insieme, (attenzione: un altro aspetto importante da considerare è appunto il gruppo a cui il singolo lavoratore fa riferimento e la pressione che esso esercita sul singolo) a comportarsi in un certo modo in determinate situazioni, perché una volta identificato il motivo si possa agire su di esso.

E ciò lo si può fare esclusivamente attraverso il dialogo con i lavoratori interessati perché soltanto essi sono in grado di spiegare cosa li spinga a fare o tralasciare qualcosa ed assumere iniziative scorrette; ma perché il coinvolgimento abbia un esito positivo è necessario che l'azienda faccia proprie le ragioni dei lavoratori e ne vinca le resistenze attraverso un rapporto di fiducia e di chiarezza. Come detto in precedenza l'obiettivo di questa fase è quello del passaggio di consegne dal soggetto azienda al soggetto lavoratore ed il messaggio che dovrebbe essere dato è che entrambi sono paritari ed altrettanto importanti e, cosa importante, è che essi siano resi partecipi di tutto il processo e non solo responsabilizzati sui loro “doveri”, in modo tale che il cambiamento sia, il più possibile, assunto autonomamente per poter essere così durevole nel tempo.

Il ruolo del RLS è fondamentale in questo passaggio, perché il ruolo che ricopre nel processo di sensibilizzazione al problema della sicurezza gioca un ruolo fondamentale su due fronti: su quello aziendale nel pretendere una corretta ed oculata applicazione dei DPI, negandoli quando non necessari e pretendendoli quando indispensabili, e sul versante dei lavoratori sostenendo l'azienda sulla necessità del loro uso e affiancandola nel promuovere l'azione di comportamenti a rischio anche, se necessario, stigmatizzando e denunciando un'azione scorretta di un proprio collega.

La protezione

Infine il terzo aspetto richiamato dall'enunciato dell'art. 40 del 626/94 richiama la funzione a cui debbono essere adibiti questi dispositivi individuali: servono esclusivamente a proteggere il lavoratore dai danni che possono accadergli in determinate fasi lavorative, in presenza di specifiche attività o lavorando in ambienti particolari.

E' già stato ampiamente spiegato come il DPI sia un dispositivo che serve a proteggere chi lo usa da uno o più rischi, quando gli stessi esistono, e non deve essere confuso con i sistemi o le misure di "prevenzione" e prima di ricorrere all'uso di un qualsiasi tipo di DPI è opportuno effettuare tutti gli interventi necessari per (in sequenza):

- ? **eliminare il rischio**
- ? **contenere il rischio**
- ? **separare il rischio dall'ambiente**

Una volta stabilito che, avvalendosi di strumenti tecnici e/o organizzativi, non risulti comunque possibile garantire la tutela del lavoratore, allora è ammesso e richiesto il ricorso all'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Occorre innanzitutto fare una premessa sul concetto di protezione; infatti il legislatore non si è limitato a chiamare queste attrezzature semplici dispositivi di protezione, ma vi ha aggiunto anche un altro termine più specifico e distintivo: la voce individuale. A che scopo? Per operare una distinzione ben precisa da un'altra forma di protezione che è quella di carattere collettivo o ambientale.

Qual è la differenza? La differenza sta negli strumenti da utilizzare e nell'efficacia della tutela da garantire ai lavoratori; per cercare di capire meglio la differenza basta un semplice esempio: a fronte del rischio rumore dovuto ad una macchina operatrice non è corretto adottare quali dispositivi di protezione le cuffie od i tappi, senza far precedere questa scelta, da un altro intervento, sempre di tipo protezionistico, ma mirato all'ambiente nel suo complesso e cioè una segregazione della macchina in un ambiente separato a cui possano accedere esclusivamente chi opera su quella macchina o quando non è possibile un intervento sull'ambiente di fonoassorbimento per ridurre ulteriormente il rumore.

Questo passaggio è doveroso da parte dell'azienda per la semplice ragione che sono misure di intervento che hanno un impatto sulla salute dei lavoratori molto più efficace in quanto pur non avendo le caratteristiche della prevenzione cioè non intervenendo direttamente sulla fonte del rischio, ma limitandosi a ridurre un eventuale danno, coinvolgono comunque tutti i lavoratori presenti e limitano il numero di coloro che dovranno essere ulteriormente tutelati con altri dispositivi sempre di protezione, ma questa volta di tipo personale.

Ecco dunque che, anche in termini di protezione, è necessario verificare, da parte del RSL, tramite il documento di valutazione dei rischi, se sono state privilegiate le misure collettive di protezione rispetto a quelle individuali come espressamente previsto dall'art. 3 comma 1 lettere g) ed h) della 626 in cui sono richiamate, tra le diverse forme di protezione che il datore deve garantire, la:

.....

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

Ad ulteriore conferma di quanto già detto, viene ribadito che l'uso dei DPI è da considerare come ultima possibilità di scelta da parte dell'azienda, anche in ambito di protezione perché la priorità è da attribuire alla protezione collettiva nei confronti di quella individuale.

Cosa non sono i DPI

Ora al termine di queste considerazioni con cui abbiamo cercato di rispondere alla domanda di cosa siano i DPI e quali sia il loro corretto utilizzo nell'ambito del processo più ampio di tutela della sicurezza dei lavoratori, ci preme anche prendere in considerazione un attimo che cosa **NON debbono essere i DPI**.

Molto spesso succede che la presenza dei DPI sui luoghi di lavoro diventa, per il datore di lavoro, una scorciatoia per evitare l'applicazione delle adeguate misure per la prevenzione dei rischi, in altre parole l'adozione di questi dispositivi serve a coprire una prevenzione a basso costo mirata esclusivamente ad abbassare i costi con il risultato di garantire un livello di sicurezza inadeguato.

Non facciamo riferimento solo alle misure di carattere tecnico-procedurale, come la valutazione dei rischi, che sono quelle che la maggior parte delle aziende attua senza grossi problemi, soprattutto perché sono concretamente misurabili e verificabili ad un controllo; ma a tutti gli altri aspetti legati al coinvolgimento ed alla motivazione dei lavoratori alla sicurezza in generale ed al corretto uso dei DPI in questo caso.

Non è una novità sostenere che le aziende ritengono esaurito il loro compito con l'adozione e la fornitura di questi dispositivi, lasciando poi piena libertà ai lavoratori nel loro utilizzo, ritenendo in questo modo di aver adempiuto quanto previsto dalla legge e di poter scaricare così le responsabilità di un comportamento scorretto sui lavoratori. Atteggiamento assolutamente sbagliato in quanto le responsabilità rimangono comunque in capo al datore di lavoro ed alla linea aziendale, come dimostrano le numerose sentenze di tutti questi anni.

Purtroppo questa è una prassi molto frequente all'interno dei luoghi di lavoro, che evidenzia in modo inequivocabile come molte aziende non abbiano ancora capito la funzione dei DPI e ritengano la loro adozione un fatto puramente formale (cioè come mettersi al sicuro per non essere sanzionati dall'organo di vigilanza) piuttosto che un'occasione importante per un reale miglioramento delle condizioni di sicurezza per i lavoratori.

Per i DPI vale lo stesso discorso degli infortuni sul lavoro: può diventare un'occasione per trasformare uno strumento passivo di tutela in uno strumento con forti connotati preventivi, se il suo utilizzo comporta un coinvolgimento diretto ed una assunzione di piena condivisione del processo decisionale da parte dei lavoratori, anche perché un atteggiamento attento e responsabile nei confronti di un singolo aspetto si riversa poi su tutti gli altri aspetti legati alla tutela della propria salute e sicurezza.

Quindi è importante che il RLS all'interno del proprio posto di lavoro, una volta che il datore di lavoro (anche dietro sua richiesta), ritenga necessaria la presenza dei DPI, faccia attenzione e vigili sul fatto che, questi dispositivi, vengano acquisiti solo dopo che siano state tentate tutte le altre possibile vie di prevenzione dei rischi e di

protezione collettiva e utilizzati solo per quelle situazioni che realmente non sono gestibili con altri mezzi (anche di tipo organizzativo), perché uno strumento previsto dalla legge a tutela di quei lavoratori che necessitano della massima sicurezza possibile, possa invece essere occasione di massima insicurezza.

CONTRO QUALI RISCHI TUTELANO?

Premessa

La risposta che viene spontanea, alla luce delle considerazioni fatte in precedenza: da tutti quelli che possono essere fermati o limitati da questi dispositivi evitando così un infortunio o una malattia professionale. I DPI sono quindi l'ultima barriera di fronte ad eventi traumatici immediati o di medio - lungo periodo che possano accadere al singolo lavoratore e tutto ciò che si frappone tra questi eventi ed il danno conseguente ne fa a pieno titolo un dispositivo di protezione.

E quali sono questi rischi? Se il testo del DLgs 626 da indicazioni di carattere generale, per trovare risposte più specifiche e mirate in base alle quali essere in grado di individuare i rischi e le situazioni in cui si potrebbe ravvisare la necessità di ricorrere a questi dispositivi, dobbiamo utilizzare una serie di allegati a cui il 626 fa riferimento e che sono più precisamente:

- ? **ALLEGATO III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.**
- ? **ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale.**
- ? **ALLEGATO V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.**

Con questi allegati, il legislatore ha voluto mettere a punto degli strumenti da utilizzare al momento della valutazione dei rischi all'interno delle aziende. Dal momento in cui un responsabile della sicurezza o un datore di lavoro si appresta ad individuare quali misure di protezione adottare a seguito dell'analisi dei rischi effettuata in precedenza e di una valutazione della efficacia delle misure preventive già adottate, verifica il rischio residuo, ed una volta appurato che non esiste nessuna altra possibilità di intervento sia di tipo tecnico che organizzativo, decide l'uso dei DPI solo per quelle attività con un rischio residuale ancora elevato.

Come è facile intuire nel DLgs 626/94 sono presenti questi tre allegati che costituiscono un tutt'uno e che entrano all'interno del percorso descritto in precedenza. E' importante inoltre sottolineare il fatto che gli allegati IV e V con tutte le voci contenute, non costituiscono, e non poteva essere diversamente, un elenco esaustivo e vincolante della tipologia dei rischi per i quali è previsto l'uso dei DPI, ma attraverso la predisposizione di questi allegati, si è voluto produrre uno strumento operativo da seguire solamente come una traccia, un'avvertenza, da parte di chi deve effettuare la valutazione dei rischi, a prestare attenzione perché, nel caso le attività ivi elencate siano presenti, diventa necessario affrontare anche il discorso dei DPI.

Non sono esaurienti in quanto non è possibile comprendere in un elenco complessivo tutte le possibili situazioni lavorative che necessitano dell'uso dei DPI, poiché ogni realtà lavorativa risponde a certe esigenze che debbono essere valutate di volta in volta

prima di poter prendere una decisione in merito alla tipologia dei DPI ed alla loro adeguatezza ai rischi rilevati in quella specifica realtà.

Inoltre deve essere chiaro che la presenza di questi allegati non è un vincolo all'adozione dei DPI quando si affrontano determinati rischi, perché rimane valido quanto detto in precedenza: se l'adozione delle misure preventive portano alla eliminazione del rischio (ad esempio il contatto con sostanze tossiche e nocive o incandescenti viene evitato in quanto si adotta un ciclo chiuso), automaticamente il DPI viene abbandonato e quindi non utilizzato anche in presenza di una lavorazione presente in elenco.

Vediamo ora in dettaglio i vari allegati:

ALLEGATO III

L'allegato III riporta uno schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.

ALLEGATO III: Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale

		RISCHI																					
		FISICI						CHIMICI				BIOLOGICI											
		MECCANICI			TERMICI			RADIAZIONI		AEROSOL		LIQUIDI		Batterie patogene	Virus patogeni	Funghi produttori di micotossine	Antigeni biologici non microbici						
		Cadute dall'alto	Urti, colpi, impatti, compressioni	Punture, tagli, abrasioni	Vibrazioni	Scioglimenti, cadute a livello	Calore, fiamme	Calore, Freddo	ELETTRICI	Non ionizzanti	Ionizzanti	RU-MORE	Polveri, fibre	Fumi	Nebbie	Innezzioni	Getti, schizzi	GAS, VA-PORI	Batterie patogene	Virus patogeni	Funghi produttori di micotossine	Antigeni biologici non microbici	
		Cranio																					
		Udito																					
		Occhi																					
		Vie respiratorie																					
		Volto																					
		Testa																					
		MANO																					
		BRACCIO (parti)																					
		PIEDE																					
		Gamba (parti)																					
		Pelle																					
		Tronco/addome																					
		Apparato gastro-intestinale																					
		Corpo intero																					

Questa tabella costituisce il primo passaggio per arrivare alla individuazione delle situazioni a rischio DPI in quanto il suo utilizzo è previsto nell'ambito della valutazione dei rischi.

Alla domanda iniziale: contro quali rischi tutelano i DPI, troviamo la risposta proprio in questo schema proposto in allegato dove vengono elencati le tipologie dei rischi in presenza dei quali potrebbe essere necessario adottare i DPI e, come è possibile rilevare, sono presenti tutti i rischi classici di tipo chimico, fisico e biologico, mentre vengono esclusi solamente i rischi legati alla organizzazione del lavoro, in quanto non possono essere risolti attraverso soluzioni di carattere tecnico, ma solo attraverso una rivisitazione organizzativa del problema riscontrato.

E' importante sottolineare che tutti i fattori di rischio riportati in tabella hanno una evidente origine di tipo ambientale o tecnico- operativa ed una modalità di interazione diretta con l'organismo umano da un punto di vista fisico; in altre parole essi interagiscono con la persona e possono produrre danni solo se vengono a contatto o penetrano all'interno dell'organismo umano.

Pensiamo alle sostanze chimiche, al rumore, alle polveri ai virus ai batteri, ecc.. tutti fattori che possono creare danni più o meno gravi ai lavoratori al momento del contatto diretto; danni che possono essere immediati nel caso degli infortuni o diluiti nel tempo nel caso della malattia professionale. Ognuno di questi agenti, escludendo per ovvie ragioni alcuni rischi di tipo meccanico (le cadute dall'alto, gli urti, gli impatti, ecc..) interagisce solo con parti ben definite del nostro organismo e produce danni solo se entra in contatto con esse: il rumore ad esempio deve arrivare all'organo dell'udito, per produrre effetti su di esso, come le polveri i fumi e i gas, debbono penetrare nel nostro organismo attraverso la via inalatoria per poter determinare effetti nocivi sulla persona. Altre vie di contatto attraverso le quali altri agenti possono arrecarci danni sono la via cutanea cioè il contatto con la pelle e le mucose oppure la via orale, cioè per ingestione.

Quanto appena detto ci serve per capire la seconda parte della tabella allegata quella che fa riferimento a parti del nostro corpo, definiti con termine tecnico come "**organi bersaglio**" che corrispondono a tutte le possibili vie attraverso le quali possiamo subire aggressioni da parte di agenti esterni. L'operazione che viene richiesta quindi, in fase di valutazione dei rischi ed attraverso l'uso di questo schema allegato alla 626, è, quella di associare un rischio di tipo fisico, chimico o biologico con la parte del corpo interessata da eventuali conseguenze e che dovrà perciò essere soggetta ad una ulteriore fase di protezione.

Infatti lo scopo dei DPI è quello di frapporre una barriera tra l'agente e l'organo bersaglio in modo tale che esso non venga a contatto diretto con le vie di penetrazione o per attutirne il più possibile gli effetti sulla salute e quindi tutto ciò che impedisce questo contatto o ne attenua le conseguenze, assume le caratteristiche previste dalla legge per i DPI.

Dico questo perchè ancora oggi come SIRS, ci troviamo a rispondere a delle richieste provenienti da diversi RLS che ci chiedono se i vestiti da lavoro sono da considerarsi DPI oppure no. La risposta sta nell'affermazione fatta in precedenza: tutto ciò impedisce ad una agente nocivo e pericoloso di entrare in contatto con un organo bersaglio, cioè una parte del nostro corpo che potrebbe subire dei danni, durante l'attività lavorativa è sicuramente da considerare un dispositivo di protezione, con tutto

ciò che ne consegue da un punto di vista degli obblighi di legge da parte dell'azienda (la fornitura, il lavaggio, ecc.), mentre tutto il resto ne è escluso e viene considerato un semplice abbigliamento da lavoro.

Esistono in proposito alcune sentenze che ribadiscono questo concetto, legate ad alcune attività quali la tuta nelle lavorazioni meccaniche dove vi è un uso ed un possibile contatto con oli minerali oppure la divisa utilizzata dagli addetti alla raccolta rifiuti che possono appunto venire a contatto con agenti biologici durante le fasi di raccolta e stoccaggio di questi materiali.

In particolare, l'allegato III può rappresentare una buona base di partenza per correlare l'esito della valutazione dei rischi a quella fase successiva in cui inizia l'individuazione del DPI più appropriato. La compilazione di schemi simili (effettuata, a seconda della complessità dei problemi, a livello di azienda, reparto, mansione o individuo) permette di stabilire quale sia la parte del corpo esposta al rischio, se vada protetta contro un solo agente o si debba ricorrere ad un sistema di protezione combinato. Esso può rivelarsi specialmente utile nei casi in cui, necessitando uno stesso lavoratore di più DPI, devono trovare applicazione i precetti dell'art. 42, comma 3; vale a dire: l'uso simultaneo di più DPI non deve comportare incompatibilità tra i diversi DPI ed è subordinato al fatto che ciascun DPI mantenga la propria efficacia nei confronti del rischio specifico.

Ribadiamo che l'uso della tabella allegata deve avvenire solo quando è stato completato il primo passaggio previsto dall'art. 4 del 626 e quindi essa raccoglie solo una valutazione sul rischio residuo e della sua gravità a cui deve essere associato la parte del nostro corpo da proteggere attraverso l'adozione di dispositivi tecnici adeguati e specifici.

Questo passaggio è integrato anche da altri due strumenti di lavoro previsti in allegato alla 626 che sono rispettivamente: un elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale e un elenco delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.

Entrambi sono di seguito riportati.

ALLEGATO IV

ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie)
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera)
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

- Palline e tappi per le orecchie
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

- Occhiali a stanghette
- Occhiali a maschera
- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili
- Schermi facciali
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
- Apparecchi isolanti a presa d'aria
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
- Scafandri per sommozzatori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

- Guanti
 - contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
 - contro le aggressioni chimiche
 - per elettricisti e antitermici
- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti

- Fasce di protezione dei polsi
- Guanti a mezze dita
- Manopole

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- Stivali di protezione contro le catene delle trincee meccaniche;
- Zoccoli;
- Ginocchiere;
- Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
- Ghettoni;
- Solette amovibili (anticalore, antiperforazione o antitranspirazione);
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdruciolevole.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE

- Creme protettive/pomate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
- Giubbotti termici;
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuli di protezione contro i raggi X;
- Cintura di sicurezza del tronco.

DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO

- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

INDUMENTI DI PROTEZIONE

- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;

- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
- Indumenti di protezione contro il calore;
- Indumenti di protezione contro il freddo;
- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- Indumenti antipolvere;
- Indumenti antigas;
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
- Coperture di protezione.

ALLEGATO V

Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.

1) PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)

Elmetti di protezione

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione
- Lavori su ponti di acciaio, su opere edili in strutture di acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera
- Lavori in terra e in roccia
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile
- Uso di estrattori di bulloni
- Brillatura mine
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
- Macelli

2. PROTEZIONE DEL PIEDE

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali
- Lavori su impalcature
- Demolizione di rustici
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito
- Lavori su tetti

Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile

- Lavori su ponti di acciaio, opere edili in strutture di acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici
- Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche
- Lavori di trasformazione e di manutenzione

- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di ucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in discarica
- Lavorazione e finitura di pietre
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione
- Movimentazione e stoccaggio
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile

- Lavori su tetti

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante

- Attività su e con masse molto fredde o ardenti

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse

3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti
- Fucinatura a stampo
- Rimozione e frantumazione di schegge
- Operazioni di sabbiatura
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
- Impiego di pompe a getto liquido
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante
- Impiego di laser

4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Autorespiratori

- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno

- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante

5. PROTEZIONE DELL'UDITO

Otoprotettori

- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici
- Attività del personale a terra negli aeroporti
- Battitura di pali e costipazione del terreno
- Lavori nel legname e nei tessili

6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI

Indumenti protettivi

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore
- Lavorazione di vetri piani
- Lavori di sabbiatura
- Lavori in impianti frigoriferi

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili

- Lavori di saldatura in ambienti ristretti

Grembiuli imperforabili

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo

Grembiuli di cuoio

- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura

Bracciali

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli

Guanti

- Saldatura
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini

Guanti a maglia metallica

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine

7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE

- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo

8. INDUMENTI FOSFORESCENTI

- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori

9. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)

- Lavori su impalcature
- Montaggio di elementi prefabbricati
- Lavori su piloni

10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione
- Lavori in pozzi e in fogne

11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE

- Manipolazione di emulsioni
- Concia di pellami

Questi due allegati riprendono lo schema previsto nella tabella dei rischi dell'allegato III e non fanno altro che proporre un ulteriore collegamento con la tipologia delle attrezzature da adottare e le attività lavorative in cui se ne potrebbe ravvisare la necessità. Riprendono entrambi la suddivisione delle parti del corpo e degli organi bersaglio individuati e propongono all'attenzione di chi opera la valutazione dei rischi, l'adozione di questi dispositivi, non solo elencando una serie di strumenti tecnici con funzione di protezione come prevede la normativa, ma anche quali siano quelli più adeguati a proteggere l'organo coinvolto da diversi possibili rischi.

Per capirci prendiamo come esempio la voce "Dispositivi per la protezione dell'udito", possiamo vedere che non vi sono riportati semplicemente i classici DPI quali i tappi e le palline da inserire nel cavo uditivo, ma altri dispositivi con caratteristiche tecniche tali da garantire un livello di protezione maggiore come ad esempio cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza che permettono di sentire suoni che usano queste frequenze e non isolare acusticamente il lavoratore dall'ambiente in cui opera nel caso vi sia necessità di comunicargli qualcosa di importante o in emergenza

La stessa cosa vale per le scarpe, per le mani e per altri organi e ciò sta a significare che la scelta dei DPI non deve essere casuale. Il soggetto che deve valutare ed individuare il DPI più adeguato al rischio non deve limitarsi ad un DPI qualsiasi, ma deve individuare "il meglio" in commercio in relazione allo specifico rischio da evitare o da ridurre e che dia le migliori garanzia non solo in termini di protezione, ma anche di adeguatezza al rischio e di tutela complessiva del lavoratore nell'ambito della sua attività.

Questo concetto introduce un ulteriore argomento che accenniamo adesso solo brevemente, ma che riprenderemo nel prossimo capitolo ed in diversi punti della trattazione e più precisamente che il DPI non deve diventare esso stesso un rischio ulteriore o diminuire i livelli di sicurezza del lavoratore che lo utilizza.

L'utilizzo di una strumentazione tecnica da usare o da indossare durante l'attività lavorativa comporta innegabilmente un peggioramento sia dal punto di vista operativo che ergonomico dell'attività stessa, in quanto il lavoratore avrà maggiori difficoltà nell'espletare le stesse operazioni rispetto a quanto lo sarebbe in condizioni di massima libertà operativa. E' naturale che questa costrittività, se è funzionale e limitata alla tutela della sua integrità fisica, diventa necessaria ed accettabile da parte del lavoratore, ma se, non tenendo in considerazione le esigenze del lavoratore, ne aumenta le difficoltà al di là dei limiti vincolati alla sua protezione o addirittura diventa esso stesso un rischio (ad esempio degli occhiali con lenti non corrette oppure guanti che producono allergie, ecc), tutto ciò è assolutamente scorretto e da evitare in quanto il DPI perderebbe le sue connotazioni di tutela, ma diventerebbe in questo modo un elemento di rischio ulteriore vanificando tutto il percorso fatto fino a quel momento.

Il terzo allegato riporta, mantenendo sempre una correlazione con i documenti precedenti attraverso la stessa suddivisione per organo bersaglio o parte del corpo da proteggere, un elenco delle attività lavorative e dei settori produttivi in cui potrebbe rivelarsi necessario mettere a disposizione dei lavoratori dei mezzi di protezione personale.

Di rilevante da sottolineare in questo elenco è la presenza anche di particolari settori produttivi che stanno a testimoniare il fatto che tutte le attività o almeno le più significative di quel comparto necessitano dell'uso dei DPI; l'esempio più evidente è quello legato ai cantieri edili dove senza l'uso sistematico di alcuni di questi dispositivi, non è possibile operare in nessun modo, in quanto pur attuando tutte le misure preventive del caso, non è certamente pensabile operare in assenza di questi ausili.

Infine sottolineiamo ancora una volta il fatto che l'intestazione dei tre allegati riporta la dicitura di **elenchi indicativi e non esaurienti** delle voci contenute all'interno in quanto, come già detto, tutto questo processo deve essere oggetto di analisi e di valutazione approfondita per essere ricondotto ed applicato nelle diverse situazioni presenti all'interno dei luoghi di lavoro che ovviamente non si esauriscono nelle voci riportate negli allegati, ma che debbono essere adattati alle singole situazioni e soprattutto ai singoli lavoratori ed alle loro individuali esigenze che non possono rientrare in nessun elenco preconstituito.

A QUALI REQUISITI DEVONO RISPONDERE

La scelta dei DPI, come abbiamo visto, non deve essere casuale in quanto il datore di lavoro deve adottare quanto la tecnologia offre di più avanzato in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 2087 c.c. dispone l'obbligo di adottare tutte le misure che, secondo l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore; i concetti così espressi sono anche ripresi dall'art. 4 comma 5 lettera "b" del D.Lgs 626/94 allorché viene evidenziata la necessità di aggiornamento della scelta delle misure di prevenzione (e quindi anche dei DPI) in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecniche.

Allora come fa a sapere un datore di lavoro quali debbano essere le caratteristiche di eventuali DPI da lui adottati per essere considerati adeguati ai rischi e rispondenti a quanto prevede la normativa?

Anche in questo caso come già in precedenza, ci viene in aiuto la legge e più precisamente l'art. 42 del 626/94 che detta alcuni vincoli ben precisi quali:

- 1. la conformità**
- 2. l'adeguatezza**
- 3. l'ergonomicità**
- 4. la compatibilità**

Vediamoli in dettaglio.

La conformità tecnica

Questo primo aspetto, tra tutti quelli elencati, è quello che meno interessa e coinvolge i lavoratori e gli RLS in quanto, come vedremo, esso chiama in causa esclusivamente i progettisti e i costruttori, ma riteniamo comunque utile ed interessante prendere in considerazione, sinteticamente e a scopo informativo, gli aspetti salienti di quanto previsto dalla normativa di riferimento che non è la 626/94.

Infatti il primo comma dell'art. 42 del 626 rimanda esplicitamente a quanto previsto dal 475/92, che è il recepimento della direttiva 89/686/CEE, che riporta le caratteristiche tecniche di questi dispositivi a cui debbono fare riferimento in modo vincolante i progettisti ed i costruttori. Potrebbe sembrare curioso il fatto che il 626 si occupi in maniera così puntuale e sistematica dei DPI e poi rimandi il tutto ad una normativa diversa. In realtà la cosa non è così strana in quanto il legislatore ha volutamente e sistematicamente tenuti distinti i due aspetti legati alla sicurezza e cioè l'aspetto tecnico che viene escluso dagli ambiti della 626, attraverso rimandi ad altre leggi di riferimento specifico e gli aspetti organizzativi che, al contrario, sono oggetto degli obblighi previsti dalla 626 a carico del datore di lavoro.

Ciò è legato alla scelta iniziale fatta nel Titolo I della legge stessa, quando attraverso l'articolo 6 vengono messe in carico ai costruttore, progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori l'obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche sia per quanto riguarda le macchine e i dispositivi di protezione che debbono essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I requisiti essenziali

Per questo motivo, la conformità tecnica dei DPI non è a cura del datore di lavoro, ma di chi li produce che, prima di immetterli sul mercato, devono adeguarli a questi **"requisiti essenziali di salute e di sicurezza"**, identificabili attraverso l'apposizione della marcatura CE, a sua volta attuabile solo dopo aver espletato positivamente le procedure di certificazione previste nelle direttive stesse

Come detto, questo aspetto è meno vicino alle tematiche degli RLS, ma conoscerne gli elementi principali può contribuire a far comprendere loro meglio le dinamiche legate alla scelte fatte dall'azienda al momento dell'acquisto dei DPI e dare loro la possibilità di intervenire, se non proprio nel merito tecnico, almeno chiedendo chiarimenti su questi aspetti.

Cosa prevede il 475/92?

Innanzitutto definisce, come previsto dall'art. 6 i requisiti essenziali di salute e sicurezza (**Allegato II**) in base ai quali i DPI non possono essere immessi sul mercato ed utilizzati e la certezza che essi sono conformi a questi requisiti è garantita dalla marcatura CE in base a delle procedure previste nel testo di legge.

Vediamo ora, a mo' d'esempio, alcuni di questi requisiti a cui debbono rifarsi i costruttori e che quindi i lavoratori debbono pretendere al momento in cui gli vengono forniti:

1. devono essere progettati e fabbricati in modo tale che il lavoratore riesca a svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso del miglior livello possibile di protezione;
2. il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello, al di là del quale, le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività;
3. i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego:
4. i materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore:
5. I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone.

L'elenco contenuto in questo allegato è molto lungo e gli aspetti da considerare sono molto numerosi, ma dagli esempi riportati è già possibile comprendere come, chi li progetta e li produce, deve dare massima importanza al fatto che questi dispositivi debbono garantire la massima protezione possibile e contemporaneamente la minima interferenza con l'attività normale del lavoratore. La tecnologia applicata ai DPI deve essere di supporto al miglioramento della sicurezza del lavoratore e non ad un peggioramento delle sue condizioni di lavoro; l'innocuità e il comfort sono ai primi posti tra i requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei DPI richiamati dalla legge ed hanno una importanza particolare in quanto determinano la possibilità o meno di impiegare i dispositivi stessi. L'accettabilità da parte dell'utilizzatore finale è direttamente influenzata e condizionata da questi aspetti.

Le categorie

Un altro aspetto importante introdotto con questa normativa è la suddivisione dei DPI in tre categorie:

- ? **appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Rientrano esclusivamente in questa categoria i dispositivi che hanno la funzione di salvaguardare da azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili;**
- ? **appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie;**
- ? **appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Rientrano esclusivamente nella terza categoria ad esempio i dispositivi contro le cadute dall'alto o contro le aggressioni chimiche o le radiazioni.**

Nella prima categoria rientrano tutti quei DPI destinati a proteggere da "**rischi minori**" per i quali si presume che l'utilizzatore riesca ad accorgersi per tempo dell'evolversi dell'effetto lesivo assumendo, di conseguenza, atteggiamenti o procedure in grado di salvaguardarne la sua salute e la sua sicurezza. La terza categoria contempla, invece, tutti i DPI destinati a proteggere da "**rischi di morte, lesioni gravi e/o a carattere permanente**" per i quali l'utilizzatore non è in grado di percepire l'evolversi dell'effetto lesivo e quindi non è in grado di poter intervenire in tempo per impedire l'infortunio. Quando il tipo di rischio identificato non rientra in nessuna delle due categorie descritte, il DPI, sempre che ricada nella definizione richiamata all'art. 40 del D.Lgs. 626/94, deve essere allocato nella seconda categoria.

Ad ogni categoria corrisponde una specifica procedura di certificazione attraverso la quale il fabbricante attesta, previa verifica da parte di un Organismo Notificato preposto (la verifica non è prevista per i DPI di 1ª categoria) che il dispositivo da lui prodotto possieda i requisiti essenziali di salute e di sicurezza richiamati nella direttiva applicabile e può essere utilizzato in sicurezza.

L'adeguatezza ai rischi

Da questo punto in poi giocano un ruolo importante i lavoratori e gli RLS nella scelta dei DPI e nel giudicare la loro adeguatezza ai rischi presenti perché, come detto in precedenza, ora si rientra nel campo degli obblighi a carico del datore di lavoro perché, mentre prima si ragionava di questi dispositivi esclusivamente da un punto di vista tecnico ed avulsi dai luoghi di lavoro, ora si entra nel merito del loro utilizzo, della loro gestione in ambito organizzativo e della loro efficacia nella protezione dei rischi.

Infatti i primi punti del secondo comma dell'art. 42 prevede che i dispositivi scelti dal responsabile aziendale siano:

- ? **adeguati ai rischi da prevenire**
- ? **non comportino un rischio ulteriore**
- ? **siano adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro**

Il datore di lavoro, o chi per lui ha questo compito, al momento della scelta dei DPI ha l'obbligo di individuare quelli che, in base alle caratteristiche tecniche fornite dal costruttore, siano più rispondenti agli obblighi della massima tutela possibile, che la loro adozione non comporti un rischio aggiuntivo od un aggravamento rispetto a quello da cui deve tutelare e tenga conto delle specifiche condizioni esistenti in azienda.

E' comprensibile come la scelta di un DPI non sia poi così semplice e perché debba essere fatta con molta accuratezza. Allora, dato per scontata tutta la parte propedeutica alla decisione di dotarsi di DPI, come fare per scegliere il DPI adeguato, in base a quanto prevede la normativa?

Ora le modalità di scelta dei DPI non sono vincolate da nessun obbligo e sono a totale discrezione del datore di lavoro, o meglio della figura che ne ha le competenze; parlo del responsabile della Sicurezza o RSPP, cioè di colui che ha effettuato tutto il percorso della valutazione dei rischi ed ha individuato le situazioni e le ragioni per le quali sono necessari questi dispositivi di protezione. In altre parole è colui che conosce, o dovrebbe conoscere, a fondo la natura dei rischi e le loro caratteristiche.

Quindi il RSPP dovrà cercare sul mercato i DPI che meglio si adattano ai rischi che lui stesso ha rilevato ed analizzato all'interno di quel posto di lavoro e, tenendo conto delle condizioni presenti, dovrà scegliere il dispositivo più adatto. E su quali parametri verrà fatta la scelta? Verrà fatta in base al contenuto della documentazione prevista dal D.Lgs 475/92 consistente in:

- ? **una dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante;**
- ? **nella marcatura CE;**
- ? **una nota informativa rilasciata dal fabbricante;**

La presenza dei suddetti tre elementi garantisce circa il possesso, da parte del DPI, dei requisiti essenziali contenuti nell'Allegato II e per i DPI di II e III categoria i suddetti elementi testimoniano inoltre che, a monte della commercializzazione, è stato rilasciato

un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 475/92 consistente in un contrassegno numerico dell'organismo di controllo.

Il Responsabile della sicurezza aziendale dovrà quindi procedere a:

- ? **identificare il DPI a lui necessario basandosi sui risultati della valutazione dei rischi;**
- ? **identificare requisiti e caratteristiche che il DPI deve possedere per essere ritenuto idoneo e adeguato ai rischi da lui evidenziati;**
- ? **ritrovare nei documenti di accompagnamento del DPI (nota informativa) riferimenti precisi ai rischi e alle eventuali condizioni operative per le quali si è ritenuto necessario ricorrere all'uso dei DPI (es.: se la mia situazione operativa prevede una eventuale esposizione per contatto con acido solforico al 30%, devo avere agli atti un documento dove risulti che il DPI da me scelto sia in grado di resistere per il tempo definito a tale condizione)**
- ? **verificare che le note informative che accompagnano il dispositivo siano almeno nella propria lingua e che contengano tutti gli elementi necessari per una giusta valutazione del dispositivo stesso anche nell'ottica di un loro impiego a fini didattici per gli aspetti di informazione, formazione e addestramento che, a seconda dei casi, dovrà provvedere ad effettuare;**
- ? **seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nella nota informativa per quanto riguarda la conservazione e la manutenzione del dispositivo tenendo ben presente che, tutto quanto non viene indicato nella nota stessa è da ritenersi non applicabile previa la decadenza della garanzia e della responsabilità del fabbricante.**

In conclusione il datore di lavoro ha l'obbligo di ricercare sul mercato quei dispositivi di protezione più adeguati alla tipologia dei rischi che lui ha rilevato in azienda, utilizzando le informazioni sulle loro caratteristiche tecniche contenute nella nota informativa prodotta da fabbricante che, sotto la sua responsabilità, garantisce l'acquisizione dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa, ma dovrà curarne la gestione, la cura e la manutenzione, cioè gli aspetti organizzativi.

L'ergonomia

Il terzo requisito fondamentale, soprattutto per i lavoratori, è quello previsto, sempre dall'art. 42 ai punti c) e d) del comma 2 che recitano quanto segue:
(devono)

- ? **c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;**
- ? **d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità**

Vengono introdotti due concetti importantissimi e fondamentali, cruciali direi per tutte le problematiche inerenti l'uso dei DPI; dato per scontato che indossare dei dispositivi aggiuntivi a quelli necessari per svolgere quell'attività comporta necessariamente un

ostacolo, una difficoltà maggiore da parte dei lavoratori che solitamente come primo impatto non gradiscono l'adozione di questi dispositivi e fanno resistenza al loro utilizzo. Diventa evidente che se, una volta indossati, questi dovessero essere inadatti al lavoro o addirittura procurare fastidio o dolore a chi li indossa, tutto il processo fatto fino ad ora, anche se correttissimo, si rivela assolutamente inutile e si aprirà una fase di conflittualità perenne tra i lavoratori, l'RLS e l'azienda su questo problema.

Dopo il primo passaggio, cioè la scelta basata sugli aspetti squisitamente tecnici, ora il legislatore prevede che si tenga conto in maniera altrettanto cogente delle esigenze di coloro che dovranno sia indossarli che utilizzarli e che siano scelti, tra quelli che offrono le stesse caratteristiche, i DPI che meglio si adattano alle singole persone.

E' doveroso che sia il dispositivo ad essere adattato alle esigenze ed alle necessita delle persone e non viceversa.

A questo punto entra in campo necessariamente un'altra figura fondamentale che deve coadiuvare il RSPP sulla scelta finale dei DPI: il medico competente che, utilizzando le sue competenze e conoscenze sugli aspetti sanitari e su eventuali patologie dei lavoratori soggetti all'obbligo di utilizzare questi strumenti, ha il compito ed il dovere di dare le indicazioni di carattere ergonomico tali da rendere massimamente compatibili, quando non coincidenti, le caratteristiche tecniche con gli aspetti ergonomici.

Ma chi è in grado di dire se effettivamente i DPI scelti sono in realtà adeguati alle esigenze del lavoratore? La risposta è semplice: il lavoratore stesso. Per definizione il DPI è "personale" cioè indirizzato al singolo individuo e quindi è il singolo che deve essere tutelato e non un insieme di lavoratori e solo lui è la persona più indicata per poter entrare nel merito degli aspetti ergonomici, solo di quelli ovviamente, perché sono strettamente connessi con la sua struttura e conformazione fisica. Ci sono gli uomini e le donne ad esempio, i grandi ed i piccoli, i giovani ed i vecchi, i sani e chi ha problemi fisici, ognuno con le proprie caratteristiche e diversità di cui al momento della scelta dei DPI è necessario tenere conto.

Il RLS deve opporsi alla prassi di certe aziende che acquistano uno stock di DPI da distribuirsi a pioggia ai lavoratori, se prima non vi è stato un confronto ed un dialogo con il RSPP ed il medico competente che illustrano le ragioni e le motivazioni che hanno portato alla scelta di quei DPI e non di altri. Solo in questo modo sarà possibile poi impostare un discorso di condivisione sul loro utilizzo e togliere eventualmente ogni alibi a quei lavoratori che strumentalmente intendessero non utilizzarli.

Una eccessiva distanza tra le capacità di protezione e le prerogative ergonomiche, tra gli aspetti tecnici e le esigenze personali, tra la standardizzazione del modello e la personalizzazione del dispositivo per cui all'aumento della protezione diminuisce drasticamente l'ergonomia dei movimenti o della postura, determinando difficoltà operativa con conseguente allungamento dei tempi di lavoro, sarà sicuramente motivo di attrito tra i lavoratori e preposti in quanto portatori di interessi diversi che non hanno trovato un momento di sintesi lungo tutto il processo della organizzazione e gestione della sicurezza.

E' facile comunque intuire, in caso di contrasto tra produzione e protezione, chi ne uscirà vincitore!

La compatibilità

L'ultimo aspetto preso in considerazione da legislatore nel comma 3 dell'art. 42 è l'aspetto della compatibilità tra diversi DPI. L'articolo citato dice che:

3) In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI questi debbono essere tra loro compatibili e tale da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti

Quando in presenza di rischi diversi per i quali viene previsto l'uso di più DPI, ad esempio in un ambiente rumoroso, con rischi di schegge negli occhi e polveroso, dove occorre utilizzare cuffia, mascherina ed occhiali contemporaneamente, questi debbono essere compatibili tra loro in modo tale da non diminuire i livelli di protezione e di adattabilità alle esigenze sia produttive che ergonomiche di ogni DPI utilizzato singolarmente.

Per essere più chiari, se vi è necessità di più DPI da indossare nello stesso momento, il datore di lavoro non può limitarsi a fornire semplicemente i due DPI, ma deve preventivamente valutare se il loro utilizzo combinato è in grado di fornire lo stesso livello di protezione dei DPI presi singolarmente e che uno non penalizzi i livelli di protezione dell'altro dispositivo o i livelli di adattabilità del lavoratore.

Non è sommando due DPI che aumentano proporzionalmente i livelli di protezione o permangono le stesse condizioni di comodità da parte di chi li utilizza, ma è molto probabile che se essi non sono pensati come un singolo DPI, daranno più problemi che soluzioni; anche tenendo conto che, se è già problematico per un lavoratore indossare un DPI, figuriamoci cosa significa per lui indossarne due o più contemporaneamente.

CAPITOLO III

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DPI

FONTI INFORMATIVE PER LA VALUTAZIONE

di Alessandro Landuzzi

Riferimenti normativi

Ricordando che:

- ? i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 41 del DLgs. 626/94)

si pongono due problemi applicativi :

- a) come individuare un rischio residuo
- b) come verificare che il DPI che viene fornito sia idoneo per proteggere il lavoratore dal rischio residuo

Alla prima domanda, la risposta è abbastanza scontata : deve essere evidenziata la presenza di possibili rischi residui dal documento di valutazione dei rischi aziendali, dai libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature, dall'elenco dell'allegato V del DLgs. 626/94e da qualsiasi altra fonte utile a dare ulteriori contributi sui rischi presenti in azienda,

Alla seconda domanda invece la risposta arriva direttamente dalla normativa, ove afferma che ogni DPI deve essere corredato da una "nota informativa del fabbricante" che deve contenere, tra l'altro, le informazioni relative alle "prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI" (all. II punto 1.4 del DLgs. 475/92).

Inoltre il datore di lavoro rende disponibile nell'azienda/unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI (art. 43 comma 4 f) del DLgs. 626/94).

Queste informazioni le troviamo anche nei cataloghi di acquisto dei produttori di DPI che analizzeremo in dettaglio tra poco.

In ogni caso è importante leggere l'intero punto 1.4 dell'allegato II del DLgs. 475/92, perchè indica i contenuti tecnici che la nota informativa di ogni DPI deve contenere:

La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

- a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore ;**
- b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI ;**
- c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;**
- d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione ;**
- e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;**
- f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI ;**
- g) il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12);**
- h) se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente all'articolo 12-bis, comma 1;**
- i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI..**

La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

Nel vostro posto di lavoro vengono conservate e messe a disposizione dei lavoratori le note informative ?

L'art. 42 del DLgs. 626/94 dà ulteriori fondamentali indicazioni sulla scelta del DPI:

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
 - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra di loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso

simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

In pratica chi sceglie il DPI non deve solo accertare che lo stesso protegga dai rischi residui, ma deve tenere conto di altri importanti fattori:

- ? l'uso del DPI non deve comportare un rischio maggiore, esempio facilmente riassumibile nel caso di utilizzo di un otoprotettore (cuffia) che protegga dall'esposizione al rumore ma non permetta di "sentire" eventuali allarmi sonori, o indicazioni vocali di altri lavoratori; oppure l'uso di un casco protettivo sprovvisto di sottogola in lavorazioni in altezza che obbligano il lavoratore ad assumere posizioni "piegate in avanti" per cui il casco potrebbe cadere al di sotto della zona di lavoro colpendo altri lavoratori;
- ? i DPI devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro ed essere adattati all'utilizzatore, quindi nella scelta vanno considerate anche le condizioni atmosferiche, temperatura, ambiente in cui i DPI devono essere utilizzati.

Ad esempio, l'utilizzo dell'abbigliamento ad alta visibilità incontra spesso dei problemi dovuti alle condizioni atmosferiche e di temperatura ambiente; in particolare i gilet ad alta visibilità di costo medio basso sono prodotti in materiale sintetico non traspirante, ciò comporta un grosso disagio per il lavoratore che lo deve indossare per una intera giornata estiva sotto al sole; in questo caso la scelta deve orientarsi su capi con alta percentuale di cotone o comunque con una alta traspirabilità anche se di costo sicuramente maggiore.

Anche la scelta delle calzature ripropone spesso questo problema, ad esempio una scarpa antinfortunistica da cantiere deve possedere due caratteristiche fondamentali quali il puntale rinforzato e la suola antiforo, ma deve anche garantire un comfort termico all'utilizzatore specie quando indossata per una intera giornata lavorativa; quindi dovranno essere forniti diversi tipi di calzature, ad esempio invernale (una calzatura alla caviglia) ed estiva (calzatura bassa o addirittura sandalo se le condizioni ambientali lo permettono). All'interno di un cantiere edile lo stesso tipo di calzatura non si adatta a tutti i lavoratori, ad esempio ad un gruista che opera esclusivamente dalla cabina della gru è necessaria una calzatura che prediliga una suola antiscivolo (in quanto costretto a salire e scendere le scale di accesso alla gru a torre) rispetto a una importante protezione alla caviglia, quale è necessaria per un carpentiere o ferraiolo che deve percorrere percorsi accidentati. Inoltre la fornitura delle calzature non può ridursi a un unico modello per tutti i lavoratori, quando sappiamo tutti che ogni scarpa ha una particolare calzatura e ogni piede richiede una calzatura particolare; quindi i lavoratori devono avere la possibilità di scegliere la calzatura tra diversi modelli a parità di caratteristiche antinfortunistiche.

Ovviamente in entrambi i casi deve essere valutato anche il tempo di utilizzo dei DPI, maggiore è il tempo che si trascorre con il DPI indossato maggiore dovrà essere la qualità del prodotto.

Ecco cosa potresti chiedere venga attivato nell'azienda dove lavori per monitorare l'adeguatezza dei DPI messi a disposizione

- ? È opportuno esista un registro nel quale annotare la data di ordinazione e di acquisto dei DPI.
- ? È stata fatta la formazione per l'uso corretto dei DPI? Avete ricevuto tutti le istruzioni per il loro corretto uso la manutenzione?
- ? L'azienda tiene un registro in cui si rilevi l'avvenuta consegna dei DPI alle maestranze?
- ? È opportuno tenere un registro in cui indicare chi usa DPI di terza categoria.
- ? È accertata l'idoneità alla mansione di chi è destinato ad usare DPI di terza categoria (salvavita)?
- ? È previsto un programma di pulizia dei DPI ?
- ? Con che scadenza?, Da parte di chi?, È garantita l'efficacia del processo di pulizia?
- ? Chi si occupa della eventuale riparazione?
- ? L'eventuale eliminazione dei DPI non più efficienti è seguita da un immediato ripristino della dotazione necessaria?
- ? I nuovi DPI seguono l'evoluzione tecnica ed estetica?
- ? Sono previsti luoghi o metodi per la conservazione ordinata igienica e sicura dei DPI?
- ? Sono definite procedure per la riconsegna dei DPI. non più efficienti o al termine dell'uso in particolari lavorazioni (es. consegna imbracature)?
- ? Vengono registrate le difficoltà d'uso dei DPI evidenziando i motivi riportati dai singoli lavoratori?
- ? Le procedure definite vengono seguite dai lavoratori ?

L'uso dei cataloghi, delle fiere e di Internet

Lo spieghiamo con un esempio: mi servono i guanti

- ? Per fare cosa ?
- ? Con quali rischi ?
- ? Per chi ? Dimensioni antropometriche taglia, misure standard 7-7,5 // 8-8,5 // 9-9,5 //10-10,5 (size S M L XL XXL)

? Sesso F o M ?

? Dove li trovo ?

Entrando in Internet con il vostro browser abituale (es. Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla etc.) andate su un qualsiasi motore di ricerca e scrivete tra virgolette il nome della parte del corpo da proteggere, ricordando che se è normalmente doppia andrà indicata al plurale (diremo gomiti e non gomito, ma ovviamente naso e non nasi) e il termine “protezione individuale”.... Vi si aprirà un mondo....

Certo non potrete “toccare” le proposte per saggiarne la qualità, ma sicuramente vi si aprirà la mente vedendo quante possibilità vi sono offerte per proteggere la parte del corpo individuata.

È evidente che non tutte le sintesi dei siti presenti saranno pertinenti ma leggendoli vedrete che non vi sarà difficile orientarvi e se cercate cataloghi e figure per indirizzare le vostre scelte siete sulla strada giusta !

Questo manuale e nessun altro manuale potrà essere più esauriente di quanto il mercato può offrirvi.

Questo manuale deve servirvi ad indirizzare la scelta su ciò che davvero è utile, ad indicarvi le modalità che riteniamo più corrette per conservare efficiente ciò che avete scelto, ed il metodo per ottenere nel tempo un miglioramento di efficacia ed ergonomia dei DPI scelti.

Generalmente nei siti internet vengono indicate le caratteristiche principali del DPI.

Anche se queste informazioni non sono sempre sufficienti per la scelta di un prodotto, permettono però una prima selezione nel panorama di disponibilità sul mercato.

Successivamente occorre consultare la scheda tecnica dei prodotti ritenuti interessanti; scheda che è disponibile presso il produttore/rivenditore.

Alcuni produttori/rivenditori integrano le schede tecniche dei prodotti con descrizioni e chiarimenti sui simboli e sigle previste dalla normativa di legge.

Come è costruita una scheda tecnica, le informazioni contenute e come queste debbono essere interpretate sarà l’oggetto del prossimo argomento del manuale

Per ogni lavoratore dovrà essere realizzata, dalla organizzazione interna per la sicurezza, una scheda riepilogativa dove vengono elencati i DPI forniti (marca, modello, taglia).

Le schede dovranno poi essere mantenute aggiornate in funzione dell’esposizione del lavoratore a nuovi rischi residui.

Con la fornitura dei DPI, il lavoratore deve essere adeguatamente informato, formato ed addestrato sulle corrette modalità di utilizzo e sulle corrette modalità di conservazione, manutenzione, pulizia.

Il datore di lavoro deve fornire adatte custodie per i DPI (armadietti, scatole, sacchi ecc. in ragione del tipo di DPI fornito) e i lavoratori dovranno essere inoltre informati sulle procedure aziendali per il lavaggio, la manutenzione e la conservazione dei DPI.

L'addestramento all'uso (previsto dalla normativa vigente) deve comprendere anche la procedura di conservazione e manutenzione.

Il datore di lavoro ed il RSPP (il RLS in modo e con responsabilità diverse) dovranno sensibilizzare i lavoratori sull'importanza della segnalazione di eventuali difetti dei DPI forniti o dell'inadeguatezza degli stessi per le lavorazioni che si vanno eseguire.

Schede tecniche e note informative

Quali possono essere gli strumenti con cui un RLS può verificare le caratteristiche tecniche di un DPI e se queste caratteristiche sono adeguate al rischio presente in azienda ed evidenziato dalla valutazione dei rischi?

Ne abbiamo visti già parecchi in precedenza, ma quello che analizzeremo in questo capitolo, cioè le, schede tecniche, è lo strumento più adeguato a questo scopo in quanto su queste schede sono contenute tutte una serie di informazioni, fornite come già detto, dal fabbricante, che ci permettono di controllare da vicino se effettivamente quello è lo strumento giusto per affrontare quel determinato rischio.

Ringraziamo vivamente l'Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica di Piacenza e Fiorenzuola, e più in particolare gli operatori Anna Bosi, Daniele Ligusti e Mara Italia per averci messo a disposizione il materiale riportato quasi interamente in questo capitolo. Lavoro pregevole fatto dagli operatori di quel Servizio perfettamente in sintonia con gli obiettivi di questo manuale per cui abbiamo ritenuto inopportuno e superfluo riprodurre un lavoro già fatto, preferendo utilizzare materiale già disponibile e molto valido..

Entriamo quindi nel merito delle schede tecniche ed informative richiamando la classificazione prevista dal DLgs 475/92 e nella tabella seguente è possibile avere uno sguardo complessivo di quali sia la suddivisione dei DPI prevista dal decreto precedentemente richiamato e gli obblighi previsti per i fabbricanti in merito all'appartenenza o meno dei diversi DPI alle tre categorie individuate dal legislatore

Tabella n. 1 Definizione e classificazione dei DPI

<p style="text-align: center;">DPI di 1° categoria</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Proteggono da danni di lieve entità. ☞ Progettati in modo che chi li indossa possa valutarne l'efficacia. <p>es.</p> <ul style="list-style-type: none"> ? Alcuni tipi di guanti da lavoro. ? Indumenti protettivi contro gli agenti atmosferici. 	<p style="text-align: center;">REQUISITI FORMALI</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Dichiarazione di conformità CE da parte del costruttore. ☞ Apposizione del marchio CE sul DPI e sul relativo imballaggio.
<p style="text-align: center;">DPI di 2° categoria</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Quelli che non rientrano nelle altre due categorie. 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Dichiarazione di conformità CE da parte del costruttore. ☞ Rilascio di attestato di certificazione CE da parte di un organismo di controllo. ☞ Apposizione del marchio CE sul DPI e sul relativo imballaggio.
<p style="text-align: center;">DPI di 3° categoria</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Proteggono da rischi poco controllabili dal soggetto che li utilizza. ☞ Destinati a salvaguardare dai rischi di morte e di lesioni gravi e permanenti. <p>es.</p> <ul style="list-style-type: none"> ? Dispositivi anticaduta. ? Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. ? DPI. per prevenzione dalle aggressioni da agenti chimici. 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Dichiarazione di conformità CE da parte del costruttore. ☞ Rilascio di attestato di certificazione CE da parte di un organismo di controllo. ☞ Apposizione del marchio CE sul DPI e sul relativo imballaggio. ☞ Controllo di qualità.

Requisiti

I DPI. devono possedere, per legge, i “Requisiti essenziali di salute e di sicurezza” previsti nell’allegato II del D.Lgs 4-12-1992 n° 475 e successive modifiche ed integrazioni.

- ✍ Il fabbricante deve identificare quei requisiti di salute e sicurezza che intende conferire al proprio dispositivo;
- ✍ l’utente deve identificare sul mercato quei prodotti che meglio soddisfano alle proprie esigenze.

I requisiti si suddividono in 3 categorie e sono :

1. Requisiti di carattere generale (ergonomia, livelli e classi di protezione,...)
2. Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI (sistemi di regolazione, limitazione dei movimenti, impigliamento, ecc.)
3. Requisiti supplementari specifici per i rischi da cui proteggersi (protezione specifiche quali: urti meccanici, cadute dall'alto, calore e fuoco, rumore, ecc.).

La scelta dei DPI. e la conseguente motivazione deve essere richiamata sul documento di valutazione dei rischi.

il Decreto 2 maggio 2001 indica i “**Criteri per l’individuazione e l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**”


Marcatura

La garanzia del possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza è rappresentata dall’obbligo per il fabbricante di attuare una procedura di "certificazione" in funzione della categoria di appartenenza del DPI.

In ogni caso la marcatura deve comprendere almeno:

- ✍ Il nome, marchio o altro elemento di identificazione del fabbricante;
- ✍ Il riferimento al modello di D.P.I. (nome commerciale, codice, ecc.);
- ✍ Qualsiasi riferimento opportuno per l’identificazione delle caratteristiche del D.P.I. (taglia, prestazioni, pittogrammi, ecc..).

Di seguito si riporta un esempio di marcatura di un guanto di protezione per rischi meccanici e da calore e/o fuoco.



La marcatura deve essere:

- ✍ in posizione tale da essere **facilmente individuabile** dall'utilizzatore;
- ✍ essere **chiaramente leggibile**;
- ✍ **indelebile**.

Nota informativa (N.I.)

Ogni DPI deve essere accompagnato dalla relativa nota informativa che è rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante (obbligo di legge).

La nota informativa (“istruzioni per l’uso”) è una sorta di carta di identità del DPI nella quale sono riportati tutti gli elementi necessari per l’identificazione e il corretto uso.



Esempio di cosa si può trovare nella N.I. di un guanto di protezione:



La norma EN 420 precisa le caratteristiche di marcatura e di informazione per i guanti di protezione stabilite nella direttiva 89/689 CEE.

Queste norme elencano i “pittogrammi” di protezione e di applicazione che concernono i guanti di protezione.

Tale simbologia deve essere riportata sia sul guanto che nella nota informativa.


					
Rischi meccanici	Elettricità statica	Rischi chimici	Micro-organismi	Rischi dovuti al freddo	Calore e fuoco
EN 388	EN 388	EN 374	EN 374	EN 511	EN 407
					
Radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva	Taglio da impatto	Motoseghe manuali	Vigili del fuoco	Informazioni	
EN 421	EN 388 EN 1082	EN 381	EN 659	Indica la necessità di consultare attentamente la Nota Informativa	

Livelli prestazionali

Per ogni DPI sono previsti diversi e specifici livelli prestazionali. A titolo di esempio, consideriamo il caso dei guanti per protezione da rischi meccanici: la norma armonizzata specifica EN388 prevede che, per essere adatti a questo tipo di rischio i guanti devono essere sottoposti con esito positivo, tra le altre, a prova di resistenza all'abrasione, al taglio da lama, allo strappo e alla perforazione.

Per ciascun requisito sono previsti 4 - 5 livelli ad ognuno dei quali corrisponde un range di valori di resistenza prestabiliti.

A livelli inferiori corrispondono prestazioni più basse.

	XYZW
LIVELLI di PRESTAZIONE	
X	Resistenza all'abrasione (4 livelli)
Y	Resistenza al taglio da lama (5 livelli)
Z	Resistenza allo strappo (4 livelli)
W	Resistenza alla perforazione (4 livelli)

n.b. Se vicino al pittogramma, si trova la sigla **0**, significa che il guanto **non ha superato la relativa prova**, mentre con la sigla **X**, si intende che lo stesso **non è stato sottoposto alla prova specifica**. **In tutti e due i casi il guanto deve intendersi NON adatto per quel tipo di rischio.**

L'utilizzatore, in fase di scelta dovrà individuare il DPI che possiede i livelli più adatti per le proprie esigenze.

Gestione e manutenzione

Tra gli obblighi del datore di lavoro è previsto anche il mantenimento in efficienza del DPI attraverso le necessarie manutenzioni, osservando le indicazioni riportate sulla nota informativa dal fabbricante.

La manutenzione deve essere effettuata sempre da personale adeguatamente addestrato e autorizzato.

I pezzi di ricambio, quando necessari, devono essere originali ed adatti per lo specifico Dispositivo.

I DPI devono altresì essere conservati con cura dall'utilizzatore; è tipico l'esempio della maschera che mal riposta, può assorbire vapori di solvente o impolverarsi, perdendo di fatto la sua funzione al momento dell'uso.


Informazione e formazione

Qualora si rendesse necessario l'addestramento all'impiego dei DPI (questo avviene **sempre** quando si parla di Dispositivi di Protezione Individuale di **terza categoria o per la protezione dell'udito**) si dovrà provvedere ad attuare un adeguato programma di Addestramento.

Allo scopo possono essere organizzati corsi, che dovranno essere ripetuti periodicamente.

L'avvenuto addestramento deve essere documentato in modo idoneo, per esempio con l'apposizione della firma su appositi registri e ci si deve accertare, predisponendo schede di verifica o effettuando campagne di valutazione, che il lavoratore abbia compreso perfettamente e sia in grado di affrontare il rischio nella maniera dovuta.


Le schede che seguono hanno lo scopo di fornire alcune indicazioni utili alla scelta corretta dei seguenti DPI:



PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO




PROTEZIONE DELL'UDITO



PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE



PROTEZIONE DELLE MANI



PROTEZIONE DEI PIEDI

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO



TIPOLOGIE DI RISCHI	ESEMPIO DI RISCHIO	SORGENTE DEL RISCHIO
MECCANICO	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Frammenti metallici volanti (detriti o trucioli) ✍ Abrasione ✍ Penetrazione di particelle 	Macchinari per la lavorazione del metallo, rivettatura, taglio di cavi, sbavatura, scorie di saldatura.
	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Spruzzi di metallo fuso ✍ Proiezione di scintille 	Colate di metallo, fusioni, ossitaglio, saldatura
CHIMICO	✍ Proiezione di liquidi	Travasi (versamenti) di liquidi da fusti, svuotamento cisterne
	✍ Spruzzi chimici	Ricarica di batterie, sgrassatura, sverniciatura
	✍ Aerosol liquidi	Verniciatura a spruzzo
	✍ Fumi, vapori e gas	Verniciatura, incollatura, saldatura
RADIAZIONI	IR	Fornaci, fusioni di metallo, colate, saldatura a gas e ossigeno, ossitaglio
	Ultravioletti	Saldatura ad arco elettrico
	Laser	Taglio al plasma, manifattura con sistemi a raggi laser

TIPOLOGIE DI PROTETTORI

OCCHIALI A STANGHETTA	OCCHIALI A MASCHERINA	VISIERE
Proteggono gli occhi ed offrono protezione limitata alle cavità oculari	Proteggono gli occhi e le cavità oculari.	Forniscono protezione sia agli occhi e al viso

QUALITA' OTTICA

L'impiego prolungato di DPI di scarsa qualità ottica (elevato potere diottrico o deviazioni prismatiche eccessive) può generare in soggetti sensibili disturbi quali mal di testa o calo della soglia di attenzione.

La norma EN 166 prevede ben 3 distinte classi ottiche, identificate sul DPI da un numero che va da 1 a 3 (1 è la migliore).

Per l'impiego prolungato è consigliabile utilizzare DPI appartenenti alla classe 1.

PROTEZIONE MECCANICA

La norma definisce **2 gradi di robustezza base** (Robustezza minima e **Robustezza incrementata**) e **3 livelli di energia di impatto** ciascuna rappresentata da un simbolo specifico.



Proprietà protezione meccanica	Simbolo
Solidità incrementata	S
Particelle ad alta velocità, impatti a bassa energia	F
Particelle ad alta velocità, impatti a media energia	B
Particelle ad alta velocità, impatti a alta energia	A

SALDATURA - SCELTA DEI VETRI INATTINICI

E' fondamentale conoscere il processo di saldatura per poter scegliere il grado di protezione desiderato.

La scelta deve essere fatta con particolare attenzione, in quanto un filtro troppo scuro potrebbe fornire un elevato grado di protezione, ma non consentire corretta visione.

Il livello di protezione, viene chiamato comunemente grado DIN.

La norma EN 169 fissa i valori raccomandati di graduazione DIN per le diverse saldature, per le saldature autogene e per le saldature ad arco:

Per saldature ad arco è necessario conoscere l'Amperaggio (A) *

SALDATURA AUTOGENA *						GRADO
Per gli aiuto saldatori e le altre persone che stanno nella zona dove sono effettuate le operazioni di saldatura, devono essere utilizzati filtri di protezione con graduazione da 1,2 a 4 . La minore o maggiore graduazione è funzione della distanza della persona dalla fonte della radiazione. Quando l'aiuto saldatore si trova alla stessa distanza del saldatore la graduazione dei filtri dei due deve essere identica						
Per saldatura e saldo-brasatura fino a 70 litri di ossigeno/ora, ossitaglio fino a 900 litri di ossigeno/ora, saldatura acciaio e leghe leggere						4
Per saldatura e saldo-brasatura da 70 fino a 200 litri di ossigeno/ora, ossitaglio da 900 fino a 2000 litri di ossigeno/ora.						5
Per saldatura e saldo-brasatura da 200 fino a 800 litri di ossigeno/ora, ossitaglio da 2000 fino a 4000 litri di ossigeno/ora.						6
Per saldatura e saldo-brasatura con più di 800 litri ossigeno/ora ossitaglio da 4000 fino a 8000 litri di ossigeno/ora.						7
SALDATURA AD ARCO *						GRADO DIN
Taglio al plasma	Elettrodi rivestiti	MIG acciaio	MIG leghe	TIG	MAG	
	20-39A			5-19A		9
	40-79A	80-99A	80-99A	20-39A	40-79A	10
50-149A	80-174A	100-174A	100-174A	40-99A	80-124A	11
150-249A	175-299A	175-299A	175-249A	100-174A	125-174A	12
250-400A	300-499A	300-499A	250-349A	175-249A	175-299A	13
	> 500A	500-550A	350-499A	250-400A	300-449A	14

* *per (A) si intende Ampere.*

* *(Le seguenti tabelle sono state ricavate dal D.M. 2001 – All. III – prospetto IV).*

PROTEZIONE DELL'UDITO



Il rumore rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la salute dei lavoratori sia per la diffusione che per la gravità dei danni ad esso correlati. Gli effetti dannosi del rumore (ipoacusia spesso accompagnata da ronzii e fischi) non sono percettibili immediatamente ma si manifestano nel tempo in modo progressivo ed irreversibile.

CRITERI DI SCELTA DEGLI OTOPROTETTORI

Una delle metodologie per indicare che livello di attenuazione possiede “l’otoprotettore” in esame è attraverso la sigla “SNR”.

Tale sigla è accompagnata da un numero che sta ad indicare la maggiore o minore attenuazione offerta dal dispositivo stesso (es. SNR=25). Il calcolo per valutare l’idoneità dell’attenuazione di un otoprotettore rispetto al livello di rumore presente nell’insediamento produttivo è: $[dB(A) - SNR + 7]$

Il dispositivo auricolare per risultare idoneo deve abbattere il rumore fino ad arrivare ad una esposizione residua compresa tra 70 e 80 dB(A). Ovvero:

$dB(A) - SNR + 7$ compreso nell’ intervallo tra 70 e 80 dB(A)

INSERTI SE..		CUFFIE SE..
		
<ul style="list-style-type: none">✍ Si ha un ambiente con alta temperatura o umidità;✍ Si suda molto;✍ Si usano occhiali da vista;✍ Il lavoro comporta frequenti movimenti del capo;✍ Occorre usare contemporaneamente altre attrezzature di protezione come elmetti e occhiali.		<ul style="list-style-type: none">✍ Vi è esposizione ripetuta a rumori di breve durata;✍ Vi è la necessità di toglierle spesso;✍ Sono presenti processi di infiammazione nelle orecchie.

✍ I DPI per la protezione dell’udito **DEVONO** essere forniti dal datore di lavoro quando l’esposizione quotidiana personale può superare 85dB(A) e si ha l’obbligo d’uso quando si superano gli 87dB(A).

✍ E’ obbligatorio **L’ADDESTRAMENTO** all’uso.




PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE



La normativa relativa a tali protettori è la UNI EN 10720

La protezione delle vie respiratorie richiede particolare attenzione e una conoscenza approfondita della natura e delle concentrazioni degli inquinanti presenti nell'atmosfera.

TIPOLOGIE DI RESPIRATORI

FF Facciale Filtrante		Adatti generalmente per polveri, fumi e nebbie, con gradi di protezione diversi.
Semimaschera con filtri intercambiabili		Si basa sulla purificazione dell'aria attraverso un'azione di filtrazione meccanica, chimica o elettrostatica.
Maschera intera con filtri intercambiabili		L'azione filtrante viene svolta da un filtro. Indicati per gas/vapori la cui natura è nota.
Respiratori isolanti		Permettono di separare completamente la respirazione dei soggetti dall'ambiente aereo inquinato.

I RESPIRATORI A FILTRO

- ✘ **Non devono assolutamente essere impiegati quando il contenuto di ossigeno nell'atmosfera risulta inferiore al 17%.**
- ✘ **La tenuta sul viso può non essere garantita se l'operatore risulta mal rasato o porta barba e o baffi.**
- ✘ **NON indossare o togliere il dispositivo in area inquinata.**

Si suddividono in tre tipologie in base alle caratteristiche dell'inquinante da cui proteggono:

Antipolvere adatti, per polveri e fibre, fumi e/o nebbie;

Antigas adatti, per gas o vapori;

Combinati svolgono contemporaneamente la funzione di antigas e antipolvere.

TIPI DI facciali FILTRANTI



Per polveri, fumi o nebbie, bisogna considerare la loro pericolosità per l'organismo e quindi scegliere una maschera con adeguata efficacia.

Per la scelta del respiratore è necessario pertanto **conoscere la natura e la concentrazione dell'inquinante.**

Classe	Grado di protezione	Efficienza filtrante	
		Antipolvere (polveri-fumi)	Antinebbie
P1	Basso (per TLV $\geq 10\text{mg}/\text{m}^3$)	> 80%	-----
P2	Medio (TLV tra 0,1 e $10\text{mg}/\text{m}^3$)	> 94%	> 98%
P3	Alto (TLV < 0,1 mg/m^3)	> 99,95%	> 99,99%

TIPI DI FILTRI PER MASCHERE A FILTRO

Sono contraddistinti da un sistema di codici con sigle e colori, individuabili attraverso **fasce colorate** apposte sulla circonferenza del filtro.

Tipo	Classe	Protezione da:	Colore
P	P1 – P2 – P3	Polveri, fumi, nebbie, aerosol	Bianco
A	1 – 2 – 3	Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°	Marrone
AX	-	Gas e vapori organici con punto di ebollizione < 65°	Marrone
B	1 – 2 – 3	Gas e vapori inorganici	Grigio
E	1 – 2 – 3	SO ₂ e altri Gas o Vapori acidi	Giallo
K	1 – 2 – 3	Ammoniaca e derivati	Verde
Hg P3	-	SPECIALI Contro vapori di mercurio	Rosso + Bianco
NO P3	-	SPECIALI Contro fumi azotati	Blu+ Bianco
SX	-	SPECIALI Contro composti specificatamente indicati	Violetto

I filtri possono essere **polivalenti**, in questo caso la marcatura riporta **più sigle e la colorazione corrisponde alla combinazione dei singoli colori.**

Le maschere a filtro ed i facciali filtranti antipolvere, sono di classi diverse (1, 2, 3) che corrispondono (ordine crescente) alla maggiore o minore efficienza filtrante. (Classe 3 = protezione Max).

PROTEZIONE DELLE MANI



Prestare attenzione al **PITTOGRAMMA**, in quanto i principali rischi sono stati convenzionalmente suddivisi in:

Tipi di rischio	Pittogramma
<p>Rischi meccanici: Proteggono gli arti superiori contro le aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da scorrimento, foratura o strappo.</p>	
<p>Rischi da Calore: Isolano termicamente gli arti superiori evitando la trasmissione del calore nelle sue forme: calore per contatto, convettivo, radiante, piccoli o grandi spruzzi di metallo fuso, ecc..</p>	
<p>Rischi da Freddo: Permettono di mantenere una temperatura all'interno del guanto tale da non creare problemi all'operatore (almeno per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni).</p>	
<p>Rischi Elettrici: Permettono di effettuare lavori quando si è in potenziale presenza di tensioni elettriche pericolose. Prima dell'uso bisogna verificare, gonfiandolo, le condizioni d'integrità del guanto.</p>	
<p>Rischi Chimici e Biologici: Sono guanti strutturalmente impermeabili che pongono una barriera tra la cute e l'agente chimico e/o prodotti batteriologicamente infetti.</p>	

Come in precedenza illustrato, per ciascuna di queste protezioni sono previsti diversi livelli di prestazione rappresentati da cifre numeriche.

Se al posto di una cifra numerica appaiono le sigle **0** o **X** il dispositivo non è adatto per il tipo di rischio indicato.

PROTEZIONE DEI PIEDI



Una classificazione viene effettuata a seconda del materiale del tomaio:

CLASSE	DESCRIZIONE	ESEMPIO
I	Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o materiale polimerico	
II	Calzatura completamente in gomma (completamente vulcanizzata) o completamente polimeriche (completamente stampate)	

Le calzature vengono distinte inoltre in funzione **del rischio di schiacciamento** e sono riconoscibili dalla sigla riportata nella marcatura.

Categ.	Destinazione d'uso	Proprietà
S	Calzature di sicurezza	Ha un puntale di protezione particolarmente resistente
P	Calzature di protezione	Ha un puntale di protezione di resistenza pari alla metà delle calzature di tipo S
O	Calzature da lavoro	Non ha un puntale di protezione

I Requisiti minimi di base (B) garantiti per ogni calzatura di sicurezza per uso professionale (norma EN 345 cat. S e P) sono:

- ✍ Protezione delle dita con puntale in acciaio;
- ✍ Resistenza del battistrada agli oli minerali;
- ✍ Protezioni dal rischio di scivolamento.

Oltre alle minime garantite, le protezioni supplementari specifiche previste dalle norme sono le seguenti:

Classe	Requisito	Simbolo
I e II	Caratteristiche di antistaticità	A
I e II	Assorbimento di energia nella zona del tallone	E
I e II	Penetrazione e assorbimento acqua	WRU
I e II	Resistenza alla perforazione dal fondo	P
I e II	Conduttività	C
I e II	Isolamento dal calore	HI
I e II	Isolamento dal freddo	CI
I e II	Resistenza al calore della suola.	HRO

Esistono pertanto 2 tipologie di simboli previste dalle norme tecniche (per categorie di requisiti e per requisiti supplementari specifici) che possono **apparire singolarmente o in combinazione tra loro.**

Categorie di requisiti per le calzature.

Sicurezza UNI EN 345 “S”	Protezione UNI EN 346 “P”	Lavoro UNI EN 347 “O”	Classe	Requisiti
S B	P B	---		<ul style="list-style-type: none"> Requisiti minimi (di base) stabiliti dalle norme
S 1	P 1	O 1		<ul style="list-style-type: none"> Zona del tallone chiusa; Proprietà antistatiche; Assorbimento di energia nella zona del tallone
S 2	P 2	O 2		Come per 1 + Penetrazione e assorbimento acqua
S 3	P 3	O 3		Come per 2 + <ul style="list-style-type: none"> Resistenza alla perforazione Suole con rilievi
S 4	P 4	O 4		<ul style="list-style-type: none"> Proprietà antistatiche; Assorbimento di energia nella zona del tallone; Per O4: resistenza della suola agli oli
S 5	P 5	O 5		Come per 2 + <ul style="list-style-type: none"> Resistenza alla perforazione Suole con rilievi



CAPITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI DPI

COME DEVE ESSERE ORGANIZZATA LA GESTIONE DEI DPI IN AZIENDA

di Leopoldo Magelli

La gestione dei DPI in azienda

La gestione dei DPI compete esclusivamente al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera d, del D.Lgs 626/94, che così testualmente recita :

"[il datore di lavoro] fornisce ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione".

Con la parola "necessari" si intende rimarcare il fatto che il ricorso all'uso dei DPI deve essere motivato da una precisa necessità di prevenzione, con la parola "idonei" si intende dire che i DPI da usare devono essere efficaci, adeguati al rischio, rispondenti alle specifiche tecniche previste per i DPI (vedi oltre), in particolare ovviamente conformi ai requisiti di legge (tra i quali il più importante è il DLgs 475/1992).

Dal momento che la gestione dei DPI non rientra tra i compiti non delegabili del datore di lavoro, il datore di lavoro può formalmente ed ufficialmente delegare un suo collaboratore, fornendogli i necessari mezzi economici e poteri decisionali ed organizzativi in materia, o può affidare semplicemente tale compito ad un suo collaboratore: se però ci si trova in questa situazione di semplice affidamento, e quindi non di formale delega, la responsabilità giuridica, organizzativa e penale nel merito resta tutta in capo al datore di lavoro.

Dal punto di vista della responsabilità giuridica (e quindi organizzativa e penale) la scelta dei casi in cui utilizzare i DPI e dei DPI specifici da utilizzare, nei casi in cui sono necessari, sta in capo al datore di lavoro (art. 43 D.Lgs 626/94), che deve, ai fini della scelta dei DPI:

- analizzare e valutare i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- individuare le caratteristiche dei DPI necessari affinché gli stessi siano adeguati ai rischi per cui ne è stato previsto l'uso

Ma, dal punto di vista tecnico, la figura chiave per definire i casi in cui occorre usare i DPI e definire quali tipi di DPI debbano essere usati, è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP) , che all'art. 4, comma 5, lett. d del D.Lgs 626/94 è individuato come la figura del cui parere il datore di lavoro deve tener conto (o, comunque, quanto meno è tenuto ad acquisire tale parere) , in base a quanto già ricordato al paragrafo precedente.

In sostanza, la scelta dei casi in cui usare i DPI e dei DPI che devono essere usati è una delle ricadute operative del processo di valutazione dei rischi.

In questo senso, altri due personaggi possono fornire un contributo per orientare l'individuazione delle condizioni di lavoro che richiedono l'uso dei DPI e la conseguente scelta dei DPI stessi: il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il primo perché partecipa formalmente ed ufficialmente, per obbligo di legge, alla valutazione dei rischi, il secondo perché deve essere consultato in materia (per entrambi i casi, si veda l'art. 4, comma 6 del DLgs 626/94).

Chiunque sia la figura che provvede all'acquisto (il datore di lavoro stesso, un dirigente, un quadro, un impiegato, il RSPP, ecc.), essa deve garantirsi fondamentalmente di cinque cose, che sono chiaramente indicate all'art. 42 del D.Lgs 626/94 :

- che siano conformi alle norme di legge (secondo quanto già ricordato nel precedente capitolo) , in particolare al D.Lgs n. 475 del 4 dicembre 1992
- che siano adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro , senza comportare di per sé un rischio maggiore (quindi anche alla presenza concomitante di altri rischi, che possono creare problemi : ad es. un protettore acustico in un contesto lavorativo in cui il lavoratore deve essere in grado di percepire un cambiamento di rumore od un allarme acustico)
- che tengano conto delle esigenze di salute ed ergonomiche del lavoratore
- che siano adattabili per le singole necessità del singolo lavoratore
- che, in caso di necessità di uso contemporaneo di più DPI, siano compatibili tra di loro e quindi effettivamente utilizzabili contemporaneamente

In realtà, la verifica di questi requisiti (a parte il primo, che consiste in una semplice verifica di conformità, in sostanza basata sulla dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante, sulle note informative rilasciate dal fabbricante ed infine sulla presenza della vera e propria marcatura CE) richiede specifiche competenze tecniche, per cui, ove non direttamente responsabilizzato nell'acquisto, sarà bene che il RSSP venga sempre e sistematicamente coinvolto.

In sostanza, al RSPP compete l'expertise tecnica, a chi acquista la parte commerciale. Infatti, quanto previsto al comma 1, lett. b , c , dell'art. 43 del DLgs 626/94, ovvero :

- individuare le caratteristiche dei DPI necessari affinché essi siano adeguati contro i rischi da cui devono proteggere (ad es. quale classe di protezione per un filtro da semimaschera durante le operazioni di verniciatura?)
- valutare, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI in possesso del fabbricante, delle norme d'uso, di altra documentazione specifica, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e confrontarle con le caratteristiche necessarie di cui al punto precedente.

A questo punto, sulla base delle indicazioni fornite dal RSPP, colui che dovrà provvedere, dal punto di vista commerciale, all'acquisto ha a sua disposizione tutti gli elementi per potersi muovere correttamente.

In generale, nell'ambito dell'acquisto dei DPI, il passaggio più critico è quello di cui abbiamo appena parlato : se quanto sopra viene fatto correttamente, non ci dovrebbero essere problemi gravi.

Però, visto che i DPI devono essere indossati ed utilizzati dai lavoratori, è opportuno (anche alla luce dell'art. 42 comma 2 lettera d) DLgs 626/94 che afferma che i DPI devono “ *poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità*”) che i lavoratori futuri utilizzatori siano coinvolti nelle scelte, perché non è raro il verificarsi di casi in cui i lavoratori contestano o addirittura non vogliono usare i DPI acquistati dall'azienda.

Fermo restando (lo vedremo dopo) che i lavoratori sono tenuti ad usarli, e che l'azienda ha il diritto – dovere di pretendere ciò, non vi è dubbio che lo svilupparsi di contenziosi su questo tema è un fatto non infrequente e foriero di conflitti. Il modo migliore per superarli è coinvolgere i lavoratori stessi nella scelta (informandone correttamente anche il RLS) , in modo da scegliere quei prodotti che, essendo più graditi, avranno maggior probabilità di essere usati senza problemi né resistenze (abbiamo volutamente detto “maggior probabilità” e non “assoluta certezza”!).

Utile, in ogni caso, prima dell'acquisto definitivo, potrebbe essere una fase di sperimentazione e prova, in base all'esito della quale decidere l'acquisto ; altrettanto utile è non fermarsi al primo possibile fornitore, ma ricercare sul mercato più tipi di prodotto, in modo da avere a disposizione un ventaglio di scelte più ampio.

Inoltre la scelta di usare i DPI nel corso di una determinata lavorazione non è assolutamente definitiva, in quanto, la scelta va aggiornata (esattamente come la valutazione dei rischi, da cui discende) ogniqualvolta si verifichi una variazione significativa delle condizioni di rischio, ma anche, più in generale, ogniqualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione (quindi anche relativamente alle caratteristiche tipologia del DPI stesso).

Anche l'individuazione dei lavoratori che devono usare i DPI, in quali momenti e fasi di lavoro e sulla base di quali criteri, a termini di legge è un compito del datore di lavoro (che può essere delegato a suoi collaboratori); in realtà, lo svolgimento concreto di questo compito coinvolge più i dirigenti ed i preposti, in collaborazione con il RSPP ed il medico competente, come si evince chiaramente dall'analisi puntuale dei criteri che devono essere seguiti :

- 1) entità (ovvero livello) del rischio
- 2) frequenza dell'esposizione a rischio
- 3) caratteristiche del singolo posto di lavoro
- 4) prestazioni del DPI

L'organizzazione del percorso di distribuzione e gestione dei DPI

Anche in merito alla organizzazione del sistema DPI, ancora una volta, la responsabilità giuridica e penale è del datore di lavoro (ma ricordiamo sempre che si tratta di un obbligo delegabile), anche se, in realtà il modo con cui viene gestito il processo ha una grande variabilità da azienda ad azienda, anche in funzione delle sue dimensioni, complessità organizzativa, autonomia organizzativa e gestionale dei dirigenti, ecc.

Quello che è importante è che devono essere garantiti i seguenti punti:

- 1) i DPI devono arrivare direttamente ai lavoratori interessati (deve quindi essere precisato a chi compete tale compito di distribuzione e smistamento) , ricordando che ogni DPI deve essere destinato ad un uso personale: ogni lavoratore ha il suo (o i suoi) DPI. Qualora circostanze particolari (ed eccezionali) richiedano l'uso dello stesso DPI da parte di più persone, devono essere prese idonee misure igieniche (pulizia, disinfezione, cambiamento di eventuali parti amovibili, ecc.)
- 2) i DPI devono essere mantenuti in condizioni di efficacia, funzionalità, igiene e pulizia (quindi deve essere chiaro a tutta l'organizzazione, ed in particolare ai lavoratori e ai preposti, a chi ci si deve rivolgere per ogni evenienza)
- 3) i DPI devono essere oggetto di regolare manutenzione (gestita internamente? con contratti di manutenzione "esterni") non importa, l'importante è che ci sia e che si sappia chi provvede)
- 4) i DPI devono essere riparati se si guastano (quindi deve essere chiaro a tutta l'organizzazione, ed in particolare ai lavoratori e ai preposti, a chi ci si deve rivolgere per ogni evenienza)
- 5) i DPI devono essere sostituiti se si guastano in modo tale che non siano più riparabili o si deteriorano definitivamente (quindi deve essere chiaro a tutta l'organizzazione, ed in particolare ai lavoratori e ai preposti, a chi ci si deve rivolgere per ogni evenienza)
- 6) l'uso dei DPI deve essere disciplinato da procedure, indicazioni d'uso, momenti mirati di informazione e formazione (vedi paragrafi successivi).

Il datore di lavoro (valgono sempre le precedenti informazioni sulla possibilità di delega) deve garantire quanto segue (in pratica, attraverso la gerarchia aziendale, dirigenti e preposti), avvalendosi sempre della collaborazione del RSPP ed eventualmente del medico competente :

- che i DPI siano utilizzati solo nei casi previsti secondo le norme e regole di comportamento aziendali;
- che siano utilizzati sempre in modo corretto e coerente (ovvero che non se ne faccia un uso improprio), conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante;

- che ogni lavoratore interessato riceva istruzioni “comprensibili” riguardo alle loro modalità d’uso (quando, come, perché);
- che siano disponibili in azienda (o nella singola unità produttiva, se l’azienda è articolata in unità produttive) informazioni, esaurienti ed adeguate su ogni tipo di DPI utilizzato;
- che siano attivati specifici momenti di informazione e formazione per i lavoratori interessati

In sostanza, l’azienda deve definire (da parte del datore di lavoro o del suo delegato, o del dirigente incaricato, in collaborazione con i dirigenti ed i preposti, con un ruolo fondamentale di supporto tecnico da parte del RSPP ed eventualmente del medico competente) le procedure che regolano l’uso dei DPI e portarle a conoscenza dei singoli lavoratori (questa esigenza di un sistema di procedure non è esplicitamente espressa dalla legge, ma deriva ineluttabilmente dai 5 elementi sopra considerati, che sono invece esplicitamente citati all’art. 43, comma 4, del DLgs 626/94).

Informazione e formazione

Il problema dell’informazione e della formazione è affrontato sempre all’art. 43 del DLgs 626/94.

Intanto, il datore di lavoro (o chi per lui, se delegato) deve garantire che ogni lavoratore sia oggetto di un momento informativo.

L’informazione deve essere preliminare (quindi deve essere attivata prima che al lavoratore venga fornito il DPI) e deve sostanzialmente riguardare un punto: contro quali rischi il DPI ha effetto protettivo ed è efficace. Anche se la legge non lo dice esplicitamente, è palese che tale informazione non può essere esaurita attraverso la somministrazione di un volantino o dépliant o ordine di servizio, ma richiede un momento di comunicazione a due vie, in pratica una riunione (anche breve, purché esauriente e chiara) ad hoc. Potrebbe essere molto utile la partecipazione a tale riunione non solo del RSPP, ma anche del medico competente.

In secondo luogo, deve essere effettuata la formazione mirata, adeguata (quindi efficace e capace di motivare il lavoratore e di modificarne i comportamenti e gli atteggiamenti verso l’uso dei DPI), che può essere portata, per ottenere una maggiore garanzia di incisività, fino al vero e proprio addestramento specifico (anche con prove pratiche) sull’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

Si presume che anche tale formazione (come tutta la formazione aziendale sulla sicurezza) debba essere adeguatamente riscontrata e documentata. Anche per la formazione, potrebbe essere molto utile la partecipazione alle occasioni formative non solo del RSPP o di altri esperti, ma anche del medico competente

Ci sono due casi, poi, in cui il portare la formazione fino all’addestramento è tassativo ed obbligatorio (art. 43 del DLgs 626/94):

- a) per i DPI di terza categoria (ai sensi del D.Lgs 475/92) , ovvero i DPI cosiddetti “salvavita”, come cinture e imbracature contro le cadute dall’alto, gli apparecchi di protezione respiratoria contro i gas irritanti, tossici, radiotossici, ecc.
- b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

Naturalmente anche i lavoratori hanno precisi obblighi sull’uso dei DPI, che derivano innanzitutto dagli obblighi generali previsti all’art. 5 del D.Lgs 626/94, in particolare da tre di essi (corrispondenti alle lett. a, c del comma 2:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione).

Il mancato rispetto di tali obblighi, tassativi, espone i lavoratori a rischio (oltre che di infortunio o malattia professionale!) di sanzioni disciplinari o penali. Va comunque ricordato che tali obblighi scattano dopo che l’azienda ha adempiuto ai suoi obblighi, ovvero fornire i DPI, impartire le disposizioni e le istruzioni, fare informazione e formazione, ecc.

Comunque, anche l’art. 44 del D.Lgs 626/94 è specificamente dedicato agli obblighi dei lavoratori, in modo mirato rispetto all’uso dei DPI.

Infatti i lavoratori sono tenuti esplicitamente a :

- partecipare ai programmi di informazione, formazione ed aggiornamento
- utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato (come si vede, questo che appare, ed in effetti è, un obbligo a carico del lavoratore, in realtà presuppone con forza che, a monte, l’azienda adempia ai suoi propri obblighi, preconditione indispensabile perché il lavoratore possa adempiere a quelli di sua spettanza)
- aver cura dei DPI messi a loro disposizione
- non apportarvi modifiche
- al termine dell’uso, riconsegnare il DPI, seguendo le procedure aziendali (che pertanto devono essere loro ben note)
- segnalare con immediata tempestività a chi di dovere (il datore di lavoro ? il dirigente ? il preposto? il lavoratore deve saperlo...in caso contrario, pare ovvio che si rivolga in prima istanza al suo preposto) qualsiasi difetti o inconvenienti (e quindi anche guasti, sporcizia, usura, deterioramento, ecc.) dei DPI messi a loro disposizione.

Controllo e vigilanza sull'uso dei DPI

L'obbligo di controllo, verifica ed intervento nei casi in cui l'uso non avviene o non avviene correttamente e sistematicamente, è a carico della gerarchia aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti): si ricorda che non è un compito del RLS (a meno che egli non sia contemporaneamente anche un preposto, oppure, caso invero molto raro, un dirigente: ma in questi casi tale compito gli compete in quanto dirigente o preposto, non in quanto RLS).

Di fatto, nella maggior parte dei casi, il compito viene concretamente svolto dalla figura del preposto, per l'ovvia ragione che è la figura più sistematicamente vicina ai lavoratori, che controlla e sovrintende il loro lavoro.

Il controllo sull'uso dei DPI non è un optional o un'attività facoltativa per il preposto, bensì un vincolo molto forte e stringente. E' pertanto opportuno che il datore di lavoro ed i dirigenti lo precisino in modo ufficiale e formale, investendo esplicitamente il preposto di questo compito, e fornendogli gli strumenti per poterlo svolgere efficacemente.

I contenuti di questo compito sono definiti con molta precisione all'art. 4, comma 5, lett. f, del DLgs 626/94, che prevede che il preposto (o il datore di lavoro, o il dirigente, a seconda dei casi e delle singole situazioni) richieda "l'osservanza da parte dei singoli lavoratori ...[omissis]...delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale [ovvero i DPI] messi a loro disposizione".

Il controllo deve essere esercitato in modo puntuale e sistematico (una sentenza della Cassazione dice addirittura: "...fino alla pedanteria" !!!) e se il riscontro è insoddisfacente (cioè le persone, tutte o alcune, non usano i DPI) il preposto (ma anche il datore di lavoro e il dirigente) devono intervenire efficacemente nel merito. In caso contrario, anch'essi incorrono in sanzioni penali e, se si verificasse un infortunio legato al mancato uso dei DPI, sarebbero chiamati anch'essi a risponderne, per omessa vigilanza (e intervento) nel merito.

Nel caso un lavoratore non usi i DPI messi a disposizione, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti hanno l'obbligo di intervenire e l'obiettivo del loro intervento è uno solo: garantire che il lavoratore usi il DPI. Quello che possono e devono fare dipende dalla motivazione per cui il lavoratore non usa il DPI, e le motivazioni possono essere molteplici, intrecciandosi e sommandosi tra loro in vario modo.

Prescindendo dal caso in cui c'è stato un errore nella valutazione dei rischi e nella decisione di usare un DPI in casi in cui non è necessario (nel qual caso va revisionata la valutazione dei rischi e ridefinito il problema dell'uso dei DPI in quelle circostanze), esaminiamo nella tabella che segue le principali motivazioni con le possibili strategie di risposta:

Tab. n. 2 - Possibili motivazioni alla base del mancato uso da parte dei lavoratori dei DPI e principali strategie di risposta per ciascuna di esse

MOTIVAZIONE	STRATEGIA
Non conoscenza o non comprensione dell'utilità dei DPI a tutelare dal rischio	Potenziamento attività di informazione e formazione
Sottovalutazione dei rischi (in particolare dei rischi scarsamente percepibili)	Potenziamento attività di informazione e formazione
Scomodità del DPI, ostacolo alla possibilità di lavorare comodamente, fastidio provocato dal DPI	Ricerca e selezione di DPI migliori e più tollerabili, coinvolgimento dei lavoratori nella scelta
Inadeguatezza dei DPI, o rispetto al rischio o rispetto alle loro caratteristiche intrinseche (anche per usura, deterioramento, guasti, ecc.)	Scelta di DPI più adeguati e di migliore qualità intrinseca, ovvero adeguata manutenzione, sostituzione, pulizia, ecc.
Impossibilità, usando i DPI, di rispettare i tempi, i ritmi, la produttività che vengono richiesti dall'azienda	Rivedere le richieste in termini di tempi, ritmi, produttività, rendendole compatibili con l'uso dei DPI
Stereotipi culturali, estetici, di immagine, esempi negativi dei colleghi (specie i più anziani e carismatici) e dei preposti	Potenziamento attività di formazione mirata all'abbattimento degli stereotipi, intervento sui lavoratori anziani e sui preposti affinché forniscano esempi positivi
Clima di ironia, presa in giro, mancata approvazione, per chi usa i DPI (in quanto non si attiene alle regole informali di comportamento del gruppo)	Intervento sui lavoratori (in particolare anziani) e sui preposti che hanno nel gruppo questo tipo di atteggiamenti affinché li cessino e intervento sui lavoratori anziani e sui preposti affinché forniscano esempi positivi
Atteggiamenti preconcepi di rifiuto, di indisciplina, di mancato rispetto delle regole definite dall'azienda	Interventi di ordine disciplinare, graduati in crescendo a seconda dell'importanza e del ripetersi del fenomeno
Atteggiamenti di rifiuto legati al mancato rispetto dell'azienda di altri suoi obblighi di prevenzione	Rispetto rigoroso dei propri obblighi per togliere ogni pretesto nel merito, successivamente interventi di ordine disciplinare, come sopra

Altre motivazioni non riportabili a nessuna delle precedenti	Interventi di ordine disciplinare, graduati in crescendo a seconda dell'importanza e del ripetersi del fenomeno
--	---

In sostanza, si tratta di capire i motivi del rifiuto all'uso dei DPI e di agire di conseguenza, arrivando fino alle sanzioni disciplinari (richiami verbali, richiami scritti, sanzioni pecuniarie, al limite il licenziamento per giusta causa nei casi limite ed estremi) , ma sempre prevedendo le sanzioni come ultima risorsa, dopo che si sono espletate, a seconda dei casi, tutte le altre possibili azioni.

Può succedere che un lavoratore abbia una certificazione medica che asserisca la sua impossibilità ad usare un DPI; in tal caso il giudizio nel merito deve essere espresso dal medico competente, che ovviamente è tenuto a visionare la documentazione sanitaria presentata dal lavoratore, ad effettuare se necessarie ulteriori valutazioni ed approfondimenti, ecc. ; il suo giudizio sarà, come sempre, ricorribile allo SPSAL territorialmente competente, visto che di fatto viene a configurare un giudizio di idoneità / non idoneità alla mansione.

Infatti, se un lavoratore non può usare un DPI, per motivi seri di salute, allora non è idoneo a svolgere quelle mansioni, o quelle fasi di lavoro, che prevedono obbligatoriamente l'uso del DPI in questione.

Esistono comunque diversi momenti in cui è possibile avviare un confronto tra azienda e RLS in ordine ai DPI, ed in particolare :

- 1) la valutazione dei rischi (ed i suoi aggiornamenti) in cui il documento conclusivo deve contenere anche l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI da usare : sulla valutazione dei rischi il RLS deve essere consultato ("preventivamente e tempestivamente" , art. 19, comma 1, lett. b) ; il RLS può quindi esprimere dubbi, fare proposte, osservazioni, critiche, ecc., anche sui DPI, sulla loro scelta, sulla loro gestione, ecc.
- 2) la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 11 del D.Lgs 626/94), nel corso della quale il datore di lavoro (o un suo rappresentante) sottopone all'esame dei partecipanti (tra cui ovviamente il RLS) una serie di punti, tra cui spicca (comma 2, lett. b, dello steso articolo) "l'idoneità dei mezzi di protezione individuali"

Al di là di questi momenti formali, ovviamente il RLS ha il diritto, in ogni momento, di sollevare il problema. Ma di questo si dirà in esteso nel 4° capitolo della seconda parte.

CAPITOLO V

II RLS DI FRONTE AI PROBLEMI DEI DPI

SAPER CAPIRE SE L'AZIENDA GESTISCE CORRETTAMENTE IL PROCESSO (E SENO, COME INTERVENIRE)

di Leopoldo Magelli

Inquadramento generale del problema

Naturalmente, le tematiche prese in esame in questo capitolo si collocano a valle di quelle prese in esame nei precedenti tre capitoli di questa seconda parte del manuale.

Diamo quindi per scontato che il RLS sia stato capace di riconoscere i casi in cui i DPI erano necessari, e quindi di verificare se l'azienda ha operato correttamente su questo versante del problema, individuando la necessità di DPI solo per i casi e per tutti i casi in cui era necessario ricorrervi, senza sottovalutazioni né esagerazioni, entrambe non corrette rispetto alle esigenze della sicurezza dei lavoratori.

Diamo altrettanto per scontato che, per le situazioni in questione, il RLS sia stato in grado di verificare se l'azienda ha individuato la corretta tipologia di DPI, ovvero quella mirata a contenere o eliminare il rischio, ed infine che i DPI prescelti e messi in campo siano idonei e rispondenti alle norme di legge ed in particolare ai vincoli posti dal D.Lgs 626/94 e dal DLgs 475/92.

A questo punto, possono verificarsi, anche se il percorso fino a qui seguito dall'azienda è stato corretto, dei problemi rispetto alla gestione dei DPI, su cui il RLS può trovarsi nella necessità di intervenire, per tre tipi di sollecitazioni diverse :

- a) perché, nel corso della sua attività quotidiana, riscontra l'esistenza di un problema relativo alla gestione dei DPI, quindi decide autonomamente di intervenire nel merito
- b) perché qualche collega o compagno di lavoro si rivolge a lui, ponendogli interrogativi o formulando lamentele nel merito dell'uso, disponibilità, idoneità, gestione, ecc. dei DPI
- c) perché l'azienda lo consulta nel merito del problema, o a seguito di qualche episodio contingente (ad es. casi di rifiuto all'uso dei DPI, contestazioni nel merito, ecc.) o in occasione di alcuni momenti formali del processo di prevenzione aziendale (valutazione dei rischi, suo aggiornamento, riunione annuale di prevenzione, ecc.).

In tutte e tre queste condizioni (ed altre, meno frequenti e prevedibili, che potrebbero verificarsi) il RLS deve essere in grado di intervenire correttamente, individuando le eventuali criticità del modo con cui l'azienda gestisce il problema DPI e, qualora ne abbia individuate, sapendo indicare, proporre e suggerire le possibili misure per rimediare alla situazione, e sapendo, infine, come comportarsi nel caso l'azienda non dia seguito alle sue legittime richieste (avendo ben chiaro e distinto ciò che per legge è

obbligatorio, e che quindi l'azienda deve applicare in toto, e quello che invece è ottimizzazione di un percorso organizzativo, e quindi non è tout court automaticamente esigibile).

I problemi che possono porsi

Prendendo come filo conduttore i vari passaggi considerati nel Capitolo 4 della prima parte del manuale, i problemi che si possono porre sono i seguenti (ovviamente considerando quelli principali e più frequenti):

- 1) mancata o carente o irregolare distribuzione dei DPI ai lavoratori interessati
- 2) mancata o carente o irregolare manutenzione e pulizia degli stessi, ovvero mancata o carente o tardiva riparazione e/o sostituzione in caso di deterioramento, usura, guasto dei DPI in dotazione
- 3) obbligo ad usare i DPI in modo promiscuo e non individuale (ad ogni lavoratore il suo)
- 4) mancata o carente informazione e formazione/addestramento sulla necessità, utilità, modalità, procedure e condizioni d'uso, obbligatorietà dell'uso, ecc. in ordine ai DPI per i lavoratori interessati
- 5) insoddisfazione dei lavoratori per la qualità dei DPI in uso, per il loro comfort, per la loro efficacia
- 6) rifiuto da parte dei lavoratori (uno o più) di usare i DPI necessari in dotazione
- 7) conflitto tra lavoratori e preposti in ordine all'uso dei DPI (due possibili conflitti: il lavoratore che vuole utilizzare i DPI ed il preposto che in via formale o informale lo disincentiva, anche richiamandosi ai tempi ed alla produttività, ovvero il lavoratore che non vuole utilizzare i DPI ed il preposto che insiste e cerca di indurlo all'uso)
- 8) mancato uso dei DPI da parte dei preposti nel momento in cui svolgono attività o fasi di lavoro che ne richiederebbero l'uso
- 9) lavoratori che richiedono l'esenzione dall'uso dei DPI sulla base di certificazioni mediche, del proprio medico curante, di uno specialista, del medico competente (in quest'ultimo caso non si tratta di una richiesta del lavoratore, ma di un giudizio del medico competente)
- 10) mancato aggiornamento della situazione relativa alla necessità d'uso dei DPI in caso di variazione della condizione di rischio e di aggiornamento della valutazione dei rischi
- 11) mancato aggiornamento dei DPI in dotazione nel momento in cui si rendano disponibili sul mercato DPI di miglior qualità, efficacia e comfort

- 12) mancato intervento dell'azienda in casi in cui i lavoratori sollecitano una revisione del problema in quanto l'uso dei DPI comporta a loro avviso rischi aggiuntivi e maggiori di quello contro cui si impiegano i DPI
- 13) mancata informazione e/o indisponibilità alla discussione nel merito dei DPI in sede di riunione annuale di prevenzione

Come affrontare questi problemi

Le modalità con cui affrontare questi problemi saranno prese in esame in modo analitico, sotto forma di schede, che di fatto costituiscono una sorta di “linee guida” per il comportamento da seguire e le azioni da realizzare.

Ogni scheda è così articolata in 4 sezioni, a loro volta dettagliate in singoli punti :

- a) In quale modo il RLS viene a conoscenza del problema (si fa presente che non è mai riportata nelle schede, anche se teoricamente è possibile, la situazione in cui un RLS viene a conoscenza del problema in seguito ad un verbale di prescrizione dell'organo di vigilanza a seguito di sopralluogo ispettivo)
- b) Che cosa deve verificare, una volta venuto a conoscenza del problema, per averne una chiara comprensione ed individuare le eventuali criticità
- c) Che cosa deve chiedere o proporre o fare per risolvere (se e in quanto di sua competenza) il problema
- d) Come deve comportarsi se le sue proposte, richieste, suggerimenti, ecc., non vengono accolti dall'interlocutore (ovvero il datore di lavoro ed eventualmente i dirigenti) ; la sezione D manca solo nella scheda n. 9, in quanto non pertinente

Ovviamente, tra la sezione B e la sezione C c'è una corrispondenza totale ed assoluta : hanno lo stesso numero di punti, indicati nello stesso ordine : quindi il punto C1 indica l'azione – chiedere, fare, proporre... - che va realizzata se si rileva la criticità di cui al punto B1 , e così per i punti C2 e B2, ecc.).

Per una efficace comprensione ed interpretazione delle schede stesse, è opportuno formulare tre importanti premesse.

Va ricordato, **come prima premessa**, che il problema che si pone può richiedere, per essere meglio compreso e valutato, degli approfondimenti tecnici o la disponibilità di competenze e conoscenze specialistiche. Se si verifica questa condizione, i RLS hanno a disposizione sia referenti aziendali che extra-aziendali.

- tra quelli aziendali, gli stessi dirigenti e preposti, ma soprattutto il RSPP e gli addetti SPP, nonché il medico competente: questo tipo di collaborazione ovviamente è molto influenzata dal “clima di relazioni” tra RLS ed azienda
- tra quelli extra-aziendali, gli esperti o referenti delle organizzazioni sindacali, il SIRS, nelle realtà provinciali (ormai quasi tutte in regione) dove è presente e operante, gli operatori dell'organo di vigilanza (SPSAL dei dipartimenti di

Sanità Pubblica delle aziende USL); per completezza d'informazione, in allegato al volume sono riportati indirizzi, nome dei referenti, numeri telefonici ed indirizzi e-mail di tutti i SIRS della regione e di tutti gli SPSAL.

Come seconda premessa, va notato che, come si potrà vedere di seguito, in tutte le 13 schede che contengono le “linee guida” per il comportamento da seguire, le azioni da attivare relativamente alla voce D (“Come deve comportarsi il RLS se le sue proposte, richieste, suggerimenti, ecc., non vengono accolti dall’interlocutore (ovvero il datore di lavoro ed eventualmente i dirigenti)”) sono sempre e sistematicamente uguali, in quando può cambiare il problema cui si applicano, ma non cambia la modalità con cui affrontarlo.

In sostanza, in caso di mancato soddisfacimento di una richiesta (distinguendo tra richieste “**vincolanti**” e “**non vincolanti**” a termini di legge, come a breve vedremo nel terzo punto di questa premessa) il RLS ha di fronte a sé due gradini da percorrere, preferibilmente nella sequenza logico-cronologica in cui sono riportati:

- innanzi tutto, riformulare formalmente al datore di lavoro (ovvero all’azienda) la proposta per iscritto (in modo che rimanga comunque “a futura memoria” come opportuna documentazione materiale oggettiva), ricordando al datore di lavoro che, in caso di riscontro negativo, il RLS farà ricorso, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. “o”, del D.Lgs 626/94, all’organo di vigilanza, indicando anche un tempo orientativo entro cui l’intervento richiesto all’azienda dovrà essere attuato o quanto meno riscontrato, con un diniego o un’accettazione, con impegno ad effettuarlo (*nella scheda questa azione sarà definita come “sollecitazione scritta ultimativa all’azienda”*)
- se persiste il diniego dell’azienda, o non perviene risposta, o il problema è affrontato in modo evasivo e dilatorio, il RLS si rivolgerà formalmente all’organo di vigilanza, in qualsiasi forma ma comunque sempre anche per iscritto, allegando anche copia della richiesta scritta di cui al paragrafo precedente e dell’eventuale risposta dell’azienda (*nella scheda questa azione sarà definita come “ricorso all’organo di vigilanza”*).

Si ricorda comunque che, onde evitare errori, sempre possibili, ad es. per richieste immotivate o esagerate all’azienda, che potrebbero nuocere alla credibilità del RLS nei confronti dell’azienda ma soprattutto dei suoi compagni di lavoro, prima della sollecitazione scritta all’azienda (che assume di fatto un carattere ultimativo ed impegnativo per il RLS) ed a maggior ragione prima del ricorso all’organo di vigilanza, è opportuno verificare in modo informale e ufficioso se la richiesta che si intende formulare è fondata, condivisa dall’organo di vigilanza, compatibile con le norme di legge (o almeno con le buone prassi o con le norme tecniche) , per non trovarsi poi spiazzati dal fatto che l’organo di vigilanza dia ragione, nel contenzioso che si creerà, all’azienda, mettendo in grossa difficoltà il RLS.

Si ricorda infine che è sempre possibile coinvolgere le RSA o RSU ed adire al comitato paritetico territoriale.

Come **terza ed ultima premessa** si richiama l’attenzione sul fatto che le richieste formulate dai RLS possono avere valenza e significato diverso:

- in alcuni casi si richiamano a precise norme di legge violate, e quindi il datore di lavoro è tenuto ad adempierle e l'organo di vigilanza, se coinvolto, emanerà provvedimenti prescrittivi e sanzioni nel merito
- in altri casi invece si richiamano a norme di buona tecnica, a buone prassi, ad interventi di ottimizzazione, a dati di letteratura, ecc., e quindi hanno un carattere meno vincolante: il datore di lavoro non è tout court obbligato ad accoglierle e lo stesso organo di vigilanza potrà al massimo intervenire con il solo strumento dispositivo

E' bene che in ogni caso sia sempre chiara la distinzione tra le due fattispecie, per cui nelle schede le richieste relative alle criticità rilevate (i vari punti della sezione C delle schede) sono indicate in **colore rosso** se attengono a **violazioni delle norme** ed hanno quindi un carattere vincolante, in **colore nero** se invece rispondono a **buone prassi, ipotesi di ottimizzazione, ecc..**

Di seguito vengono riportate, una per pagina, le 13 schede relative ai problemi indicati a pag. 9, secondo l'indice che segue , con i titoli "abbreviati" delle diverse fattispecie :

Scheda n. 1	Carente o mancante distribuzione DPI
Scheda n. 2	Inadeguata conservazione , carente o mancante manutenzione, riparazione, conservazione sostituzione DPI
Scheda n. 3	Uso promiscuo DPI
Scheda n. 4	Mancata o carente informazione/formazione/addestramento sui DPI
Scheda n. 5	Insoddisfazione per i DPI da parte dei lavoratori
Scheda n. 6	Rifiuto all'uso DPI da parte dei lavoratori
Scheda n. 7	Conflitti sull'uso dei DPI
Scheda n. 8	Non uso DPI da parte dei preposti
Scheda n. 9	Esenzione dall'uso dei DPI
Scheda n. 10	Mancato o carente aggiornamento della valutazione dei rischi relativamente ai DPI
Scheda n. 11	Aggiornamento DPI in base all'evoluzione tecnologica
Scheda n. 12	Rischi aggiuntivi legati ai DPI
Scheda n. 13	Non confronto su DPI in sede di riunione annuale di prevenzione

SCHEDA N.1	CARENTE O MANCANTE DISTRIBUZIONE DPI
SEZIONE A	IN QUALE MODO IL RLS NE VIENE A CONOSCENZA
A 1	<i>Riscontra direttamente, con sopralluoghi eseguiti ad hoc, che ai lavoratori non vengono forniti</i>
A 2	<i>Effettuando sopralluoghi per altri motivi, si accorge casualmente che ci sono difetti, anche se solo saltuari, di fornitura ed approvvigionamento</i>
A 3	<i>I lavoratori gli segnalano che non ricevono (sempre oppure a volte) i DPI che dovrebbero ricevere</i>
A 4	<i>I lavoratori gli riferiscono che, in caso di fornitura carente o mancante, non sanno a chi chiedere</i>
A 5	<i>I lavoratori gli riferiscono che hanno richiesto al preposto o dirigente i DPI e non sono stati loro forniti</i>
SEZIONE B	CHE COSA DEVE VERIFICARE
B 1	<i>Se nella valutazione dei rischi sono stati previsti ed indicati i casi e le fasi di lavoro che richiedono l'uso dei DPI</i>
B 2	<i>Se il datore di lavoro o chi per lui li ha fatti comperare</i>
B 3	<i>Se li ha fatti comperare, se in numero e quantità adeguata e assicurando un regolare e sistematico rifornimento</i>
B 4	<i>A chi è stato formalmente e ufficialmente assegnato (se è stato assegnato a qualcuno!) il compito di distribuirli</i>
B 5	<i>Se ci sono formali o informali disposizioni del datore di lavoro nel senso di una fornitura ai lavoratori troppo limitata e "risparmiosa"</i>
B 6	<i>Se chi deve distribuire i DPI ai lavoratori non lo fa, neanche dietro richiesta</i>
SEZIONE C	COSA DEVE CHIEDERE, FARE, PROPORRE
C 1	<i>Se non era previsto l'uso dei DPI, chiedere al datore di lavoro di far revisionare ed aggiornare la valutazione dei rischi, puntando l'attenzione su questo problema, prevedendo i DPI ove necessari, ricordandogli di sensibilizzare nel merito RSPP e medico competente</i>
C 2	<i>Se non sono stati comprati, chiedere al datore di lavoro che provveda immediatamente all'acquisto</i>
C 3	<i>Se non vengono comprati in numero e quantità adeguata, chiedere al datore di lavoro che provveda immediatamente all'acquisto in termini corretti dal punto di vista quantitativo (adeguati al numero di lavoratori interessati)</i>
C 4	<i>Se non esiste un responsabile della fornitura dei DPI, chiedere al datore di lavoro che lo individui e che gli dia un preciso mandato, responsabilità e strumenti operativi nel merito</i>
C 5	<i>Se esistono disposizioni di quel tipo, chiedere che vengano immediatamente revocate, e che vengano invece impartite indicazioni in senso corretto</i>
C 6	<i>Se si verifica un comportamento non corretto della persona incaricata, chiedere al datore di lavoro che intervenga tempestivamente ed energicamente per riportarla ad un comportamento corretto</i>
SEZIONE D	COME DEVE COMPORTARSI IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
D 1	<i>Sollecitazione scritta ultimativa all'azienda</i>
D 2	<i>Ricorso all'organo di vigilanza</i>

SCHEDA N. 2	INADEGUATA CONSERVAZIONE, CARENTE O MANCANTE MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE DPI
SEZIONE A	IN QUALE MODO IL RLS NE VIENE A CONOSCENZA
A 1	<i>Riscontra direttamente, con sopralluoghi eseguiti ad hoc, una cattiva conservazione, ovvero che i DPI sono in cattive condizioni o mal funzionanti (sistematicamente o occasionalmente)</i>
A 2	<i>Effettuando sopralluoghi per altri motivi, si accorge di quanto sopra</i>
A 3	<i>I lavoratori gli segnalano che (sempre oppure a volte) sono costretti a usare DPI sporchi, in cattive condizioni, mal funzionanti</i>
A 4	<i>I lavoratori gli riferiscono che, in questi casi, non sanno a chi chiedere</i>
A 5	<i>I lavoratori gli riferiscono che hanno richiesto al preposto o dirigente una miglior conservazione, manutenzione o riparazione o pulizia o sostituzione dei DPI e non sono stati soddisfatti</i>
SEZIONE B	CHE COSA DEVE VERIFICARE
B 1	<i>Se il datore di lavoro garantisce (anche dando precise disposizioni nel merito a qualcuno - dirigente o preposto - che ne è responsabile) la idonea conservazione, pulizia, manutenzione, riparazione, ricambio (ove necessario) dei DPI, come interventi periodici e sistematici</i>
B 2	<i>Se il datore di lavoro garantisce (anche dando precise disposizioni a qualcuno - dirigente o preposto - che ne è responsabile) la idonea conservazione, pulizia, manutenzione, riparazione, ricambio (ove necessario) dei DPI, su richiesta dei lavoratori,</i>
B 3	<i>Se ci sono formali o informali disposizioni del datore di lavoro nel senso di una gestione troppo "risparmiosa" in ordine a manutenzione, sostituzione, pulizia, riparazione, ecc., dei DPI</i>
B 4	<i>Se chi deve conservare adeguatamente, mantenere, sostituire, riparare, ecc., i DPI non lo fa, neanche dietro richiesta</i>
SEZIONE C	COSA DEVE CHIEDERE, FARE, PROPORRE
C 1	<i>Chiedere che venga garantita la corretta conservazione, manutenzione, sostituzione, ecc. programmata dei DPI (anche assegnando a qualche figura aziendale precisi compiti e responsabilità nel merito)</i>
C 2	<i>Chiedere che venga garantita la corretta conservazione, manutenzione, sostituzione, ecc. dei DPI su richiesta motivata dei lavoratori interessati (anche assegnando a qualche figura aziendale precisi compiti e responsabilità nel merito)</i>
C 3	<i>Se esistono disposizioni di quel tipo, chiedere che vengano immediatamente revocate, e che vengano invece impartite indicazioni in senso corretto</i>
C 4	<i>Se si verifica un comportamento non corretto della persona incaricata, chiedere al datore di lavoro che intervenga tempestivamente ed energicamente per riportarla ad un comportamento corretto</i>
SEZIONE D	COME DEVE COMPORTARSI IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
D 1	<i>Sollecitazione scritta ultimativa all'azienda</i>
D 2	<i>Ricorso all'organo di vigilanza</i>

SCHEDA N. 3	USO PROMISCOU DPI
SEZIONE A	IN QUALE MODO IL RLS NE VIENE A CONOSCENZA
A 1	<i>Riscontra direttamente, con sopralluoghi eseguiti ad hoc, che ci sono meno DPI che lavoratori e quindi i lavoratori sono costretti ad un uso promiscuo (più persone usano lo stesso DPI)</i>
A 2	<i>Effettuando sopralluoghi per altri motivi, si accorge casualmente che ci sono meno DPI che lavoratori e quindi i lavoratori sono costretti ad un uso promiscuo (più persone usano lo stesso DPI) anche se solo saltuariamente</i>
A 3	<i>I lavoratori gli segnalano che (sempre oppure a volte) sono costretti a usare uno stesso DPI in modo promiscuo</i>
SEZIONE B	CHE COSA DEVE VERIFICARE
B 1	<i>Se il datore di lavoro garantisce (anche dando precise disposizioni nel merito a qualcuno - dirigente o preposto - che ne è responsabile) la disponibilità individuale dei DPI</i>
B 2	<i>Se il datore di lavoro garantisce (anche dando precise disposizioni a qualcuno - dirigente o preposto - che ne è responsabile) che nei casi in cui circostanze particolari richiedono un uso promiscuo, garantisce igiene e pulizia, adeguate per evitare rischi di contagio</i>
B 3	<i>Se ci sono formali o informali disposizioni del datore di lavoro nel senso di una gestione troppo "risparmiosa" in ordine al numero dei DPI</i>
B 4	<i>Se chi deve fornire individualmente i DPI ai singoli lavoratori non lo fa, neanche dietro richiesta</i>
SEZIONE C	COSA DEVE CHIEDERE, FARE, PROPORRE
C 1	<i>Chiedere che venga garantita la disponibilità individuale dei DPI (anche assegnando a qualche figura aziendale precisi compiti e responsabilità nel merito)</i>
C 2	<i>Chiedere che venga garantita adeguata igiene e pulizia nei casi in cui circostanze particolari richiedono un uso promiscuo (anche assegnando a qualche figura aziendale precisi compiti e responsabilità nel merito)</i>
C 3	<i>Se esistono disposizioni di quel tipo, chiedere che vengano immediatamente revocate, e che vengano invece impartite indicazioni in senso corretto</i>
C 4	<i>Se si verifica un comportamento non corretto della persona incaricata, chiedere al datore di lavoro che intervenga tempestivamente ed energicamente per riportarla ad un comportamento corretto</i>
SEZIONE D	COME DEVE COMPORTARSI IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
D 1	<i>Sollecitazione scritta ultimativa all'azienda</i>
D 2	<i>Ricorso all'organo di vigilanza</i>

SCHEDA N. 4	MANCATA O CARENTE INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO SUI DPI
SEZIONE A	IN QUALE MODO IL RLS NE VIENE A CONOSCENZA
A 1	<i>Vede che i lavoratori usano poco, o male, o impropriamente i DPI, sia nel corso di sopralluoghi mirati ad hoc che casualmente</i>
A 2	<i>I lavoratori gli riferiscono che non è loro stata fatta informazione/formazione/addestramento nel merito dei DPI (cosa sono, come funzionano, come si usano, contro cosa si usano, perché devono essere usati, ecc.)</i>
A 3	<i>I lavoratori gli riferiscono che nessuno ha spiegato loro le procedure da seguire, i comportamenti da tenere, le conseguenze (sia sulla sicurezza che a livello disciplinare) se non li usano</i>
A 4	<i>I lavoratori gli riferiscono che se chiedono informazioni nel merito dei DPI (a dirigenti, preposti, RSPP, medico competente) non ricevono risposte o le ricevono non adeguate nè esaurienti</i>
SEZIONE B	CHE COSA DEVE VERIFICARE
B 1	<i>Che sia stata fatta informazione adeguata, completa e corretta a tutti i lavoratori interessati (non solo distribuendo depliant o ordini di servizio)</i>
B 2	<i>Che sia stata fatta una formazione ed un addestramento adeguati, completi e corretti a tutti i lavoratori interessati (non solo distribuendo depliant o ordini di servizio), con indicazioni pratiche e operative (magari verificando che la gente abbia concretamente imparato da quei momenti di formazione!)</i>
B 3	<i>Che esistano disposizioni e procedure per il lavoro in sicurezza che riguardano anche l'uso dei DPI e che siano state rese note ai lavoratori (non solo distribuendo depliant o ordini di servizio)</i>
B 4	<i>Che il datore di lavoro abbia dato specifiche indicazioni a dirigenti e preposti (nonché a RSPP e medico competente) per essere disponibili a fornire informazioni, chiarimenti, ecc., a richiesta dei lavoratori</i>
B 5	<i>Che preposti, dirigenti, RSPP, medico competente in caso di richieste forniscano chiarimenti, informazioni, ecc., chiari ed esaurienti</i>
SEZIONE C	COSA DEVE CHIEDERE, FARE, PROPORRE
C 1	<i>Che l'informazione venga fatta a tutti i lavoratori, in modo comprensibile, corretto e completo (non solo distribuendo depliant o ordini di servizio)</i>
C 2	<i>Che la formazione e l'addestramento vengano fatti a tutti i lavoratori, in modo comprensibile, corretto e completo (non solo distribuendo depliant o ordini di servizio) e magari verificandone l'efficacia</i>
C 3	<i>Che vengano predisposte, emanate, rese note e fatte applicare adeguate procedure di sicurezza (non solo distribuendo depliant o ordini di servizio)</i>
C 4	<i>Che il datore di lavoro impartisca precise disposizioni in tal senso</i>
C 5	<i>Se si verifica un comportamento non corretto della persona incaricata, chiedere al datore di lavoro che intervenga tempestivamente ed energicamente per riportarla ad un comportamento corretto</i>
SEZIONE D	COME DEVE COMPORTARSI IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
D 1	<i>Sollecitazione scritta ultimativa all'azienda</i>
D 2	<i>Ricorso all'organo di vigilanza</i>

SCHEDA N. 5	INSODDISFAZIONE PER I DPI DA PARTE DEI LAVORATORI
SEZIONE A	IN QUALE MODO IL RLS NE VIENE A CONOSCENZA
A 1	<i>Vede che i lavoratori usano malvolentieri i DPI e/o si lamentano delle loro caratteristiche, sia nel corso di sopralluoghi mirati ad hoc che casualmente</i>
A 2	<i>I lavoratori si lamentano con lui della scarsa efficienza, qualità o utilità dei DPI</i>
A 3	<i>I lavoratori si lamentano con lui della scarsa "portabilità", del poco comfort, del disagio e dei fastidi che creano i DPI</i>
A 4	<i>I lavoratori si lamentano con lui perché i DPI si danneggiano e/o rompono troppo facilmente e frequentemente</i>
A 5	<i>I lavoratori si lamentano con lui perché se usano i DPI non si riesce a lavorare bene</i>
SEZIONE B	CHE COSA DEVE VERIFICARE
B 1	<i>Verificare che i DPI siano idonei e rispondenti ai requisiti di legge</i>
B 2	<i>Verificare se i DPI sono stati acquistati con cura e selezionando sul mercato, oppure viceversa in modo frettoloso e casuale, tenendo conto solo del prezzo</i>
B 3	<i>Verificare se i lavoratori sono stati coinvolti nel processo della scelta</i>
B 4	<i>Verificare se 'è stata una fase di prova e sperimentazione</i>
B 5	<i>Verificare se l'acquisto è stato standardizzato in modo eccessivo o se invece c'è stata attenzione alla personalizzazione (non solo per le taglie e misure)</i>
B 6	<i>Verificare se la scelta dei DPI è stata fatta anche tenendo conto della loro compatibilità con le necessità del lavoro e se sono state previste eventuali revisioni e/o modifiche organizzative (es. tempi) per consentire di lavorare bene anche usando i DPI</i>
SEZIONE C	COSA DEVE CHIEDERE, FARE, PROPORRE
C 1	<i>Chiedere al datore di lavoro o al dirigente incaricato di acquisire DPI idonei e rispondenti alle norme di legge</i>
C 2	<i>Se l'acquisto è stato frettoloso e casuale, guidato solo al prezzo, chiedere al datore di lavoro o al dirigente incaricato una revisione dei criteri d'acquisto ed una più accurata ricerca delle disponibilità sul mercato</i>
C 3	<i>Chiedere al datore di lavoro o al dirigente incaricato di coinvolgere i lavoratori nel processo di scelta</i>
C 4	<i>Chiedere al datore di lavoro o al dirigente incaricato di garantire sempre una fase di prova e sperimentazione</i>
C 5	<i>Chiedere al datore di lavoro o al dirigente incaricato la disponibilità a scelte non troppo standardizzate, ma che sappiano anche tener conto di un minimo di personalizzazione nei casi in cui si rende necessario</i>
C 6	<i>Chiedere al datore di lavoro (o altra figure) di approfondire il problema e, se necessario, di rivedere la scelta dei DPI o di procedere ad una revisione delle modalità organizzative del lavoro così da consentire il pieno uso dei DPI</i>
SEZIONE D	COME DEVE COMPORTARSI IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
D 1	<i>Sollecitazione scritta ultimativa all'azienda</i>
D 2	<i>Ricorso all'organo di vigilanza</i>

SCHEDA N. 6	RIFIUTO ALL'USO DPI DA PARTE DEI LAVORATORI
SEZIONE A	IN QUALE MODO IL RLS NE VIENE A CONOSCENZA
A 1	<i>Vede che i lavoratori si rifiutano di usare malvolentieri i DPI, sia nel corso di sopralluoghi mirati ad hoc che casualmente</i>
A 2	<i>I lavoratori, anche se sollecitati da lui ad usare i DPI, continuano a persistere nel non uso</i>
A 3	<i>Il preposto o il dirigente o il datore di lavoro (o altra figura) segnala al RLS casi di rifiuto all'uso dei DPI</i>
A 4	<i>Viene a conoscenza di provvedimenti disciplinari nei confronti di lavoratori per il loro rifiuto a usare i DPI</i>
A 5	<i>Il problema viene posto in sede di riunione annuale di prevenzione</i>
A 6	<i>Si è verificato un infortunio da mancato uso dei DPI</i>
SEZIONE B	CHE COSA DEVE VERIFICARE
B 1	<i>Innanzitutto, se il comportamento dei lavoratori in questione è generalizzato alla maggioranza delle persone o a poche, al limite anche una sola (il problema assume connotati diversi nei due casi)</i>
B 2	<i>Verificare se il comportamento di rifiuto è motivato da mancata informazione e formazione</i>
B 3	<i>Verificare se il comportamento di rifiuto è motivato dal fatto che i lavoratori ritengono inutile in quel lavoro o in una certa fase del lavoro l'uso dei DPI</i>
B 4	<i>Verificare se il comportamento di rifiuto è motivato dalla inadeguatezza dei DPI (non rispondenza alle norme di legge, scarso comfort, facile deteriorabilità, disagi o fastidi, ecc.)</i>
B 5	<i>Verificare se il comportamento di rifiuto è motivato dal fatto che con i DPI non si riesce a lavorare bene</i>
B 6	<i>Verificare se il comportamento di rifiuto è motivato dal fatto che il lavoratore creda che dipende da lui se usare o no i DPI e non sa che se non usa i DPI è passibile di sanzioni disciplinari</i>
B 7	<i>Infine, se non si rilevano motivazioni del tipo di quelle sopra esposte, ricercare in un colloquio con il lavoratore le reali motivazioni</i>
SEZIONE C	COSA DEVE CHIEDERE, FARE, PROPORRE
C 1	<i>Nel primo caso affrontare il problema a livello di gruppo, nel secondo in modo più mirato con i pochi interessati</i>
C 2	<i>Vedi scheda n. 4</i>
C 3	<i>Chiedere al datore di lavoro un'implementazione dell'informazione e formazione (anche con riunione ad hoc tra lavoratori interessati, RSPP e MC)</i>
C 4	<i>Vedi scheda n. 5</i>
C 5	<i>Chiedere al datore di lavoro, dirigenti e preposti di approfondire il problema, anche al fine di individuare revisioni organizzative del lavoro (es. sui tempi)</i>
C 6	<i>Chiedere al datore di lavoro un'implementazione dell'informazione e formazione nel merito degli obblighi dei lavoratori, anche con riunione ad hoc</i>
C 7	<i>Cercare di persuadere il lavoratore a recedere dal suo comportamento, anche avvalendosi, se possibile, del supporto del RSPP o MC</i>
SEZIONE D	COME DEVE COMPORTARSI IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
D 1	<i>Sollecitazione scritta ultimativa all'azienda</i>
D 2	<i>Ricorso all'organo di vigilanza</i>

SCHEDA N. 7	CONFLITTI SULL'USO DEI DPI
SEZIONE A	IN QUALE MODO IL RLS NE VIENE A CONOSCENZA
A 1	<i>Nel corso di un sopralluogo per altri motivi, assiste casualmente ad un episodio di conflitto</i>
A 2	<i>Viene coinvolto dal/dai lavoratore/i interessato/i</i>
A 3	<i>Viene coinvolto dal datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, MC</i>
A 4	<i>Il problema viene posto in sede di riunione annuale di prevenzione</i>
A 5	<i>Ne viene a conoscenza apprendendo (o venendo informato) l'esistenza o la minaccia di un provvedimento disciplinare nei confronti del/dei lavoratore/i interessato/i</i>
SEZIONE B	CHE COSA DEVE VERIFICARE
B 1	<i>Se il conflitto nasce dal mancato uso dei DPI da parte dei lavoratori, col preposto o il dirigente o il datore di lavoro che lo esigono</i>
B 2	<i>Se il conflitto nasce, al contrario, dal fatto che i lavoratori vogliono usare i DPI ma da parte di chi sovrintende il lavoro si pongono ostacoli, divieti, ecc.</i>
B 3	<i>Nel caso precedente, se esistano solo comportamenti "sfumati" tesi a disincentivare l'uso dei DPI oppure veri e propri atteggiamenti gerarchici, pressioni, condizionamenti</i>
SEZIONE C	COSA DEVE CHIEDERE, FARE, PROPORRE
C 1	<i>Vedi scheda n. 6</i>
C 2	<i>Contestare immediatamente direttamente al datore di lavoro la situazione chiedendo un tempestivo ed efficace intervento nel merito</i>
C 3	<i>Se esistono solo comportamenti "sfumati", richiedere al datore di lavoro interventi di tipo più "soft", come richiami, ecc., nei confronti dei preposti o dirigenti interessati; nel secondo caso, invece, richiedere comportamenti più incisivi e formali per far cessare tali comportamenti, ricordando anche al preposto o dirigente i loro obblighi e le loro responsabilità anche penali (N.B.: è opportuno, prima di avviare questo percorso, cercare, se possibile, un chiarimento diretto col preposto o dirigente interessato, informandolo che, in caso di non cessazione del comportamento scorretto, si adirà al datore di lavoro)</i>
SEZIONE D	COME DEVE COMPORTARSI IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
D 1	<i>Sollecitazione scritta ultimativa all'azienda</i>
D 2	<i>Ricorso all'organo di vigilanza</i>

SCHEDA N. 8	NON USO DPI DA PARTE DEI PREPOSTI
SEZIONE A	IN QUALE MODO IL RLS NE VIENE A CONOSCENZA
A 1	<i>Nel corso di un sopralluogo per altri motivi, assiste casualmente ad un episodio di questo tipo</i>
A 2	<i>Viene informato dai lavoratori (che magari raccontano questi fatti per giustificare il non uso, da parte loro, dei DPI)</i>
SEZIONE B	CHE COSA DEVE VERIFICARE
B 1	<i>Verificare se si è trattato di un episodio sporadico e casuale (quindi di scarsa rilevanza) o di un comportato sistematico e abituale (molto preoccupante per l'effetto di esempio negativo che produce)</i>
B 2	<i>Verificare direttamente, nel secondo caso, col preposto i motivi del suo comportamento, in particolare verificare se è consapevole delle sue responsabilità anche penali</i>
B 3	<i>Verificare, nel secondo caso, qualora persista nel suo comportamento, se i superiori gerarchici sono a conoscenza del comportamento abituale di quel preposto</i>
SEZIONE C	COSA DEVE CHIEDERE, FARE, PROPORRE
C 1	<i>Se il comportamento è stato sporadico e casuale, limitarsi a ricordare al preposto l'importanza negativa (ai fini del comportamento dei lavoratori) del suo cattivo esempio ; se invece è abituale, occorre associare a questo intervento quelli proposti successivamente ai punti C2 e C3</i>
C 2	<i>Colloquio diretto col preposto, ricordandogli le sue responsabilità, il peso molto negativo del suo comportamento e la necessità di recedere immediatamente dal comportamento stesso, informandolo che in caso contrario i suoi superiori gerarchici ed il datore di lavoro saranno informati del suo comportamento</i>
C 3	<i>Chiedere al datore di lavoro e dirigenti di intervenire nel merito, da un lato implementando la formazione al ruolo dei preposti (in particolare del preposto interessato), dall'altro esigendo il pieno rispetto, con tutti gli strumenti disponibili, anche disciplinari, da parte del preposto delle norme di comportamento e di uso dei DPI ; informarli altresì che, in caso non intervengano (questo vale particolarmente se il comportamento del preposto era già noto!) essi si rendono pienamente corresponsabili, anche penalmente, del comportamento del preposto stesso</i>
SEZIONE D	COME DEVE COMPORTARSI IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
D 1	<i>Sollecitazione scritta ultimativa all'azienda</i>
D 2	<i>Ricorso all'organo di vigilanza</i>

SCHEDA N. 9	ESENZIONE DALL'USO DEI DPI
SEZIONE A	IN QUALE MODO IL RLS NE VIENE A CONOSCENZA
A 1	<i>Richiesta specifica di informazione o assistenza da parte di un lavoratore</i>
A 2	<i>Segnalazione da parte del MC (o di altra figura : preposto, RSPP, dirigente, altri lavoratori)</i>
A 3	<i>Informazione su un giudizio del MC di non idoneità alla mansione di un lavoratore che non può usare i DPI per motivi di salute</i>
A 4	<i>Il problema viene sollevato nel corso della riunione annuale di prevenzione</i>
SEZIONE B	CHE COSA DEVE VERIFICARE
B 1	<i>Innanzitutto (a meno che non sia stato specificamente il lavoratore stesso a rivolgersi al RLS) verificare dal lavoratore se desidera l'assistenza ed il supporto del RLS</i>
B 2	<i>Cercare di capire quali sono le reali motivazioni del lavoratore in questa richiesta di esenzione (che può celare motivazioni completamente diverse da quelle "ufficiali", nonché obiettivi non esplicitati)</i>
B 3	<i>Verificare che il DPI in oggetto sia di buona qualità, portabilità e comfort</i>
B 4	<i>Verificare che il lavoratore sia ben consapevole di tutte le possibili conseguenze del processo che ha attivato</i>
B 5	<i>Verificare, in caso sia stato già emesso il giudizio di non idoneità del MC, quali provvedimenti l'azienda intende assumere nel merito (ad es. spostamento del lavoratore ad altra posizione di lavoro o mansione)</i>
SEZIONE C	COSA DEVE CHIEDERE, FARE, PROPORRE
C 1	<i>Se il lavoratore non ha richiesto l'assistenza del RLS e non è d'accordo che il RLS intervenga, il RLS deve tenersi fuori dal problema</i>
C 2	<i>Se le motivazioni sono fondate ed il lavoratore intende andare avanti, il RLS deve tenersi fuori dal problema, se non limitandosi a spiegargli bene le possibili conseguenze finali del processo che ha innescato ; se invece le motivazioni non sono credibili e gli obiettivi ambigui, mettere in guardia il lavoratore contro eventuali errori, in particolare facendo chiarezza proprio sulle possibili conseguenze finali del processo che ha innescato</i>
C 3	<i>Se il DPI non risponde a requisiti adeguati, proporre al lavoratore (nonché al medico competente o ad altre figure interessate, sempre in accordo col lavoratore) di sospendere tutto il processo, in attesa della rivalutazione della situazione alla luce della sperimentazione di un nuovo tipo di DPI, e chiedere al datore di lavoro di provvedere all'acquisizione di un DPI migliore (vedi Scheda n. 5) ; se invece risponde, non ci sono azioni da compiere o richieste da fare</i>
C 4	<i>Informare adeguatamente il lavoratore</i>
C 5	<i>Verificare col lavoratore l'adeguatezza delle soluzioni che si prospettano ; in caso siano non soddisfacenti, ricordargli la possibilità del ricorso all'organo di vigilanza avverso il giudizio del medico competente per tentare di rimettere in gioco tutto il processo, ma prima confrontarsi con MC e datore di lavoro per trovare una soluzione diversa ; altra possibilità è investire del problema le RSA o RSU</i>

SCHEDA N. 10	MANCATO O CARENTE AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVAMENTE AI DPI
SEZIONE A	IN QUALE MODO IL RLS NE VIENE A CONOSCENZA
A 1	<i>Nel corso dei sopralluoghi che esegue si accorge dell'uso di DPI in situazioni che non ne richiedono più la necessità, ovvero, al contrario, del loro non uso in situazioni nuove che invece lo richiederebbero</i>
A 2	<i>Riceve richieste o segnalazioni dai lavoratori nel merito</i>
A 3	<i>Gli viene richiesto il parere da parte del datore di lavoro (o RSPP per conto dello stesso) sull'aggiornamento della valutazione dei rischi, ed esaminando la bozza di documento si accorge di carenze in ordine al problema dei DPI</i>
A 4	<i>In sede di riunione periodica annuale viene comunicata una variazione del rischio senza che sia prevista la ricaduta della variazione del rischio sull'eventuale uso di DPI</i>
SEZIONE B	CHE COSA DEVE VERIFICARE
B 1	<i>Se la nuova situazione è stata valutata da RSPP e MC (per conto del datore di lavoro), ovvero è stato effettuato l'aggiornamento della valutazione dei rischi</i>
B 2	<i>Se nella valutazione, qualora effettuata, è stata presa in esame la necessità o meno dei DPI e sono stati assunti i provvedimenti conseguenti</i>
SEZIONE C	COSA DEVE CHIEDERE, FARE, PROPORRE
C 1	<i>Richiedere che venga effettuato l'aggiornamento della valutazione dei rischi</i>
C 2	<i>Richiedere che la valutazione effettuata venga revisionata, riesaminando correttamente in modo approfondito il problema della necessità o meno dei DPI</i>
SEZIONE D	COME DEVE COMPORTARSI IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
D 1	<i>Sollecitazione scritta ultimativa all'azienda</i>
D 2	<i>Ricorso all'organo di vigilanza</i>

SCHEDA N. 11	AGGIORNAMENTO DPI IN BASE ALL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA
SEZIONE A	IN QUALE MODO IL RLS NE VIENE A CONOSCENZA
A 1	<i>Acquisendo in modi diversi (colloqui con altri RLS, lettura di riviste o articoli, partecipazione a corsi o seminari, ecc.) la conoscenza che esistono nuovi e migliori tipi di DPI</i>
A 2	<i>Ricevendo informazioni specifiche nel merito da RSPP o MC</i>
SEZIONE B	CHE COSA DEVE VERIFICARE
B 1	<i>Verificare attentamente (anche consultandosi con esperti, es. SIRS) se effettivamente i "nuovi" DPI sono più efficaci o più confortevoli</i>
B 2	<i>Verificare se sono disponibili facilmente sul mercato (magari a costi non proibitivi)</i>
B 3	<i>Verificare se un'eventuale differenza di costo è giustificata da una significativa differenza di efficacia e comfort</i>
SEZIONE C	COSA DEVE CHIEDERE, FARE, PROPORRE
C 1	<i>Se sì, informare tempestivamente l'azienda e richiedere una verifica da parte loro della situazione, ricordando al datore di lavoro che ha l'obbligo di aggiornare la scelta dei DPI ogniqualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione</i>
C 2	<i>Se sì, informare tempestivamente il datore di lavoro della facilità con cui il problema può essere risolto</i>
C 3	<i>Se sì, chiedere esplicitamente al datore di lavoro la sostituzione dei DPI in uso con i "nuovi"</i>
SEZIONE D	COME DEVE COMPORTARSI IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
D 1	<i>Sollecitazione scritta ultimativa all'azienda</i>
D 2	<i>Ricorso all'organo di vigilanza</i>

SCHEDA N. 12	RISCHI AGGIUNTIVI LEGATI AI DPI
SEZIONE A	IN QUALE MODO IL RLS NE VIENE A CONOSCENZA
A 1	<i>Nel corso dei sopralluoghi riscontra un mancato uso dei DPI, che i lavoratori (e magari anche i preposti) motivano col fatto che usandoli si è più esposti a rischi</i>
A 2	<i>Richiesta o segnalazione nel merito posta dai lavoratori</i>
A 3	<i>In occasione della riunione annuale di prevenzione</i>
SEZIONE B	CHE COSA DEVE VERIFICARE
B 1	<i>Verificare (anche con l'aiuto di esperti) che realmente l'uso dei DPI comporti un incremento del rischio</i>
B 2	<i>Se sì, verificare se in sede di valutazione dei rischi, o successivamente, il datore di lavoro (tramite RSPP e MC) ha preso in esame il problema, approfondendolo e cercando soluzioni efficaci</i>
B 3	<i>Se sì, ma non sono state individuate soluzioni efficaci, verificare (anche con l'aiuto di esperti) se esistono in altre situazioni simili o in letteratura soluzioni efficaci, ovvero se l'organizzazione del lavoro può essere modificata per ridurre i maggiori rischi aggiuntivi</i>
SEZIONE C	COSA DEVE CHIEDERE, FARE, PROPORRE
C 1	<i>Se il problema è fondato e reale, chiedere all'azienda di proporre soluzioni alternative (o relative ai DPI o relative alle modalità di lavoro) , se non lo è chiedere all'azienda di attivare incontri di informazione e formazione per dissipare ogni dubbio nei lavoratori</i>
C 2	<i>Se il problema è fondato e reale e l'azienda non lo ha mai preso in esame, sollecitare l'azienda ad affrontarlo immediatamente, al fine di poter proporre a breve soluzioni alternative (o relative ai DPI o relative alle modalità di lavoro)</i>
C 3	<i>Se l'azienda non ha riesce ad individuare e proporre soluzioni efficaci, sollecitarla proponendo soluzioni proprie (ovviamente verificate ed efficaci) e richiederne l'immediata realizzazione</i>
SEZIONE D	COME DEVE COMPORTARSI IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
D 1	<i>Sollecitazione scritta ultimativa all'azienda</i>
D 2	<i>Ricorso all'organo di vigilanza</i>

SCHEDA N. 13	NON CONFRONTO SU DPI IN SEDE DI RIUNIONE ANNUALE DI PREVENZIONE
SEZIONE A	IN QUALE MODO IL RLS NE VIENE A CONOSCENZA
A 1	<i>La tematica relativa ai DPI non è posta all'ordine del giorno della riunione</i>
A 2	<i>A richiesta di discutere nel merito del problema (del RLS o di altri partecipanti) il datore di lavoro o il suo rappresentante temporeggia, è evasivo, rifiuta di affrontare il problema</i>
A 3	<i>Il datore di lavoro ed i suoi collaboratori non sono disponibili a fornire materiali, schede tecniche, informazioni, dati, ecc., nel merito del problema dei DPI</i>
SEZIONE B	CHE COSA DEVE VERIFICARE
B 1	<i>Se l'azienda rifiuta di entrare nel merito senza fornire convincenti motivazioni</i>
B 2	<i>Se l'azienda rifiuta di entrare nel merito perché ritiene che non esista nessun problema e che la situazione relativa all'uso dei DPI sia perfettamente sotto controllo e nel pieno rispetto delle norme di legge</i>
B 3	<i>Se l'azienda dispone dei dati, materiali, schede, ecc., relative ai DPI e al loro uso</i>
B 4	<i>Se sì, quali motivazioni adduce per la loro mancata fornitura al RLS dietro sua specifica richiesta</i>
SEZIONE C	COSA DEVE CHIEDERE, FARE, PROPORRE
C 1	<i>Chiedere immediatamente che il problema sia posto all'ordine del giorno, con una specifica nota o inserto verbale (in particolare se la richiesta non è accolta)</i>
C 2	<i>Porre in modo puntuale, preciso e documentato tutti i problemi di cui si è a conoscenza, e quindi richiedere che il problema sia posto all'ordine del giorno, con una specifica nota o inserto a verbale (in particolare se la richiesta non è accolta)</i>
C 3	<i>Richiedere all'azienda di acquisire al più presto quei materiali e trasmetterli al RLS</i>
C 4	<i>Chiedere all'azienda di trasmettere immediatamente tali materiali al RLS</i>
SEZIONE D	COME DEVE COMPORTARSI IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
D 1	<i>Sollecitazione scritta ultimativa all'azienda</i>
D 2	<i>Ricorso all'organo di vigilanza</i>